



**Bruxelles, 20 luglio 2015
(OR. en)**

10858/15

**COARM 172
CFSP/PESC 393**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6901/1/15 REV 1 COARM 53 PESC 245
Oggetto:	Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

Si allega per le delegazioni il manuale aggiornato per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, approvato dal Consiglio "Affari esteri" il 20 luglio 2015.

**MANUALE PER L'USO DELLA POSIZIONE COMUNE 2008/944/PESC DEL
CONSIGLIO CHE DEFINISCE NORME COMUNI PER IL CONTROLLO DELLE
ESPORTAZIONI DI TECNOLOGIA E ATTREZZATURE MILITARI**

Nota introduttiva

Tutti gli Stati membri hanno convenuto di attenersi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari all'atto della valutazione delle domande di esportazione dei prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari convenuto dall'UE. La posizione comune intende anche migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e favorire una migliore conoscenza reciproca delle politiche nazionali in materia di controllo delle esportazioni.

Il manuale si prefigge di assistere gli Stati membri nell'applicazione della posizione comune. Non si sostituisce in alcun modo alla posizione comune ma sintetizza gli orientamenti convenuti per l'interpretazione dei suoi criteri e l'attuazione dei suoi articoli. È destinato principalmente ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze di esportazione.

Il presente manuale sarà regolarmente aggiornato. La versione più recente sarà consultabile sul sito internet del servizio europeo per l'azione esterna.

Capitolo 1 – Procedure di rilascio delle licenze

Sezione 1: Migliori prassi in materia di certificati di utente finale.....	5
Sezione 2: Valutazione delle domande di incorporazione e riesportazione.....	8
Sezione 3: Verifica successiva alla spedizione.....	9
Sezione 4: Esportazione di attrezzature sottoposte ad autorizzazione utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie.....	10
Sezione 5: Definizioni.....	11

Capitolo 2 – Orientamenti per l'applicazione dei criteri

Introduzione alle migliori prassi per tutti i criteri	13
Sezione 1: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 1 ("obblighi internazionali)	14
Sezione 2: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 2 ("diritti umani")	40
Sezione 3: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 3 ("Situazione interna")	73
Sezione 4: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 4 ("stabilità della regione").....	80
Sezione 5: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 5 ("sicurezza di amici e alleati")....	90
Sezione 6: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 6 ("atteggiamento nei confronti del terrorismo")	103
Sezione 7: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 7 ("rischio di sviamento").....	121
Sezione 8: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 8 ("sviluppo sostenibile")	140

Capitolo 3 – Trasparenza

Requisiti per la trasmissione di informazioni destinate alla relazione annuale dell'UE 152

Capitolo 4 – Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE

Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE - collegamento alla versione elettronica... 154

Capitolo 5 – Notifiche di rifiuto e consultazioni

Istruzioni relative a notifiche di rifiuto e consultazioni - aggiornate sul sistema in linea 155

Sezione 1: Migliori prassi in materia di certificati di utente finale

1.1. È previsto un nucleo comune di elementi che dovrebbero comparire in un certificato di utente finale, eventualmente richiesto da uno Stato membro, riguardo all'esportazione di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Vi è inoltre una serie di elementi che potrebbero essere richiesti, a discrezione, da uno Stato membro.

1.2. Il certificato di utente finale dovrebbe contenere almeno i seguenti dati:

- generalità dell'esportatore (almeno nome, indirizzo e ragione sociale);
- generalità dell'utente finale (almeno nome, indirizzo e ragione sociale). In caso di esportazione ad una ditta che rivende le merci sul mercato locale quest'ultima sarà considerata utente finale;
- paese di destinazione finale;
- descrizione delle merci da esportare (tipo, caratteristiche) o riferimento al contratto concluso con le autorità del paese di destinazione finale;
- quantità e/o valore delle merci esportate;
- firma, nome e posizione dell'utente finale;

- data del certificato di utente finale;
- destinazione finale e/o, ove opportuno, clausola di non riesportazione;
- indicazione della destinazione finale delle merci;
- un impegno, se del caso, che le merci da esportare non verranno utilizzate a fini diversi dall'utilizzazione dichiarata;
- un impegno, se del caso, che le merci non saranno utilizzate nello sviluppo, nella produzione o utilizzazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o per missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

1.3. Gli elementi che *potrebbero* essere richiesti, a discrezione, da uno Stato membro sono, tra l'altro:

- una clausola che vieti la riesportazione delle merci contemplate nel certificato di utente finale. Una siffatta clausola potrebbe, tra l'altro:
 - contenere un divieto di riesportazione puro e semplice;
 - prevedere che la riesportazione sia subordinata ad un consenso per iscritto delle autorità del paese di esportazione iniziale;
 - consentire la riesportazione verso taluni paesi segnalati nel certificato di utente finale senza previa autorizzazione delle autorità del paese di esportazione;
- generalità complete, se del caso, dell'intermediario;

- qualora il certificato di utente finale provenga dal governo del paese di destinazione delle merci, il certificato sarà autenticato dalle autorità del paese di esportazione in modo da verificare l'autenticità della firma e l'autorizzazione del firmatario ad assumere impegni a nome del proprio governo;
- un impegno del destinatario finale a fornire su richiesta allo Stato di esportazione un certificato di verifica della consegna.

Sezione 2: Valutazione delle domande di incorporazione e riesportazione

2.1. Come per tutte le domande di licenza, gli Stati membri applicano pienamente la posizione comune alle domande di licenza relative a merci, nel caso sia inteso che le merci devono essere incorporate in prodotti destinati alla riesportazione. Tuttavia, nel valutare tali domande, gli Stati membri prenderanno in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi:

- i) politiche di controllo delle esportazioni ed efficacia del sistema di controllo delle esportazioni del paese in cui è effettuata l'incorporazione;
- ii) importanza delle loro relazioni con tale paese in materia di difesa e di sicurezza;
- iii) rilevanza e portata delle merci rispetto alle merci nelle quali esse devono essere incorporate e rispetto all'eventuale destinazione finale dei prodotti finiti che potrebbe suscitare preoccupazione;
- iv) facilità con la quale le merci, o parti considerevoli di esse, potrebbero essere rimosse dalle merci nelle quali devono essere incorporate;
- v) organismo permanente a destinazione del quale le merci devono essere esportate.

Sezione 3: Verifica successiva alla spedizione

- 3.1. Se è vero che i controlli all'esportazione si concentrano soprattutto sulla fase precedente il rilascio della licenza, il controllo successivo alla spedizione può costituire un importante strumento supplementare per rafforzare l'efficacia dei controlli nazionali delle esportazioni di armi.

Le misure di verifica successiva alla spedizione, ad esempio le ispezioni in loco o i certificati di verifica della consegna, sono strumenti particolarmente utili per contribuire a impedire lo sviamento nel paese acquirente o la riesportazione in condizioni non ammissibili.

Al fine di condividere le informazioni disponibili su base volontaria, gli Stati membri che effettuano il controllo successivo alla spedizione sono invitati a informare i partner della loro esperienza in questo campo e delle conoscenze di interesse generale ricavate da tali misure di verifica.

Sezione 4: Esportazione di attrezzature sottoposte ad autorizzazione utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie

4.1. In alcuni casi, gli Stati membri valutano l'eventualità di autorizzare l'esportazione di prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE quando sono destinati a fini umanitari, mentre tale esportazione sarebbe normalmente rifiutata sulla base dei criteri che figurano all'articolo 2 della posizione comune. In talune regioni, dopo un conflitto, alcuni prodotti possono contribuire in modo importante alla sicurezza della popolazione civile e alla ricostruzione economica. Tale tipo di esportazioni non è necessariamente incompatibile con i criteri. Queste esportazioni, come tutte le altre, saranno esaminate caso per caso. Gli Stati membri chiederanno garanzie adeguate per evitare l'uso improprio delle attrezzature interessate ed eventualmente adotteranno disposizioni per il rimpatrio di tali attrezzature.

Sezione 5: Definizioni

- 5.1. Ai fini della posizione comune s'intende per:
- 5.2. - transito: movimenti nell'ambito dei quali le merci (attrezzature militari) si limitano ad attraversare il territorio di uno Stato membro;
- trasbordo: transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico (in genere) su un altro mezzo di trasporto con il quale vengono esportate.
- 5.3. Come definito nell'articolo 2 della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio,
- per attività di intermediazione si intendono le attività di persone ed entità:
- che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo, oppure
- che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo.
- 5.4. - per licenza di esportazione si intende l'autorizzazione ufficiale, provvisoria o definitiva, ad esportare o trasferire attrezzature militari rilasciata dalla competente autorità nazionale. Le licenze di esportazione includono:

- le licenze di esportazioni fisiche, anche se destinate alla produzione di attrezzature militari soggetta a licenza;
- le licenze di intermediazione;
- le licenze di transito o trasbordo;
- le licenze di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, fax o telefono.

Poiché le procedure per il trattamento delle domande da parte delle autorità nazionali degli Stati membri preposte al rilascio della licenza divergono ampiamente, gli obblighi di scambio di informazioni (ad esempio le notifiche di rifiuti) dovrebbero essere, se del caso, adempiuti nella fase precedente il rilascio della licenza, ad esempio per le licenze preliminari e le licenze per attività di commercializzazione o negoziazione di contratti.

La legislazione degli Stati membri stabilisce i casi in cui è necessaria una licenza di esportazione.

Introduzione alle migliori prassi per tutti i criteri

Scopo delle migliori prassi è quello di assicurare una maggiore coerenza tra gli Stati membri nell'applicazione dei criteri che figurano all'articolo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio individuando i fattori da prendere in considerazione nel valutare le domande di licenza d'esportazione. Più che fornire una serie di istruzioni, si tratta di mettere in comune le migliori prassi per l'interpretazione dei criteri; il giudizio individuale resta una parte essenziale del processo e gli Stati membri hanno piena facoltà di applicare le loro specifiche interpretazioni. Le migliori prassi sono destinate ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze e altri funzionari delle amministrazioni e degli enti pubblici, le cui competenze tra l'altro in materia regionale, giuridica (ad es. legislazione relativa ai diritti umani, diritto pubblico internazionale), tecnica, di sviluppo, nonché su questioni connesse con la sicurezza e l'ambito militare dovrebbero informare il processo decisionale.

Le migliori prassi qui illustrate saranno riesaminate periodicamente o su richiesta di uno o più Stati membri, ovvero a seguito di eventuali future modifiche nella formulazione dei criteri riportati all'articolo 2 della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio.

Come applicare il criterio 1

1.1. La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia e attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso come specificato all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 1 si applica a priori, senza distinzioni, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari. Tuttavia, le migliori prassi seguono il principio secondo cui se c'è un rischio di violazione degli obblighi o degli impegni internazionali degli Stati membri o dell'UE nel suo insieme, si dovrebbe effettuare un'analisi accurata del criterio 1.

Obiettivo del criterio 1 è assicurare in particolare il rispetto delle sanzioni decretate dall'ONU, dall'OSCE o dall'UE, degli accordi di non proliferazione e di altri accordi sul disarmo, nonché degli altri obblighi internazionali. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e si dovrebbe tener conto del criterio 1 in caso di preoccupazione per eventuali incompatibilità con obblighi o impegni internazionali.

1.2. **Fonti di informazioni:** informazioni sul rischio di violazione degli obblighi o degli impegni internazionali vanno cercate innanzi tutto presso i responsabili geografici degli affari esteri che si occupano del singolo paese e dei relativi accordi di non proliferazione, disarmo o controllo delle esportazioni. Si raccomanda altresì di sollecitare il parere delle missioni diplomatiche degli Stati membri e di altre istituzioni governative, tra cui le fonti di intelligence.

Una base comune dell'UE che riunisce fonti di informazioni è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalla base di dati UE sui rifiuti di autorizzazione e dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio UE sui rispettivi paesi o su questioni di sicurezza. Gli elenchi di misure restrittive, ivi inclusi gli embarghi sulle armi, sono aggiornati periodicamente dal SEAE e sono accessibili tramite i normali sistemi di informazione. Gli orientamenti generali della politica di non proliferazione dell'UE si trovano nella strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e nelle clausole in materia di non proliferazione degli accordi bilaterali.

Documenti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni competenti quali l'AIEA e l'OPCW sarebbero utili per definire i requisiti di specifici accordi o regimi internazionali, nonché per determinare la politica del paese destinatario sotto questo profilo.

L'allegato 1 della presente sezione contiene un elenco dei pertinenti siti internet.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

1.3. Il criterio 1 prevede che una licenza di esportazione è respinta ove l'approvazione fosse incompatibile fra l'altro con:

- a) gli obblighi internazionali degli Stati membri e i loro impegni internazionali di rispettare misure di embargo sulle armi adottate dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e dall'Unione europea

Gli Stati membri dovrebbero controllare la destinazione dichiarata o probabile delle esportazioni e l'ubicazione dell'utente finale rispetto agli embarghi attuati dall'ONU, dall'OSCE e dall'UE. Poiché l'elenco dei paesi, organismi non statali e individui (ad esempio gruppi terroristici e singoli terroristi) soggetti ad embargo subisce frequenti modifiche, si dovrebbe tener conto con la massima cura dei recenti sviluppi.

I paesi, gli organismi non statali e gli individui soggetti a sanzioni dell'ONU, dell'OSCE e dell'UE coincidono in larga misura. Tuttavia l'elenco dei beni (sia ad uso militare che a duplice uso) nel quadro di vari embarghi nei confronti dello stesso utente finale può variare e le restrizioni imposte possono essere obbligatorie o non obbligatorie. Per garantire un'interpretazione uniforme in ambito UE della portata delle sanzioni ONU giuridicamente vincolanti, le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza sono integrate nel diritto dell'Unione europea sotto forma di una decisione del Consiglio e, se del caso, di un regolamento del Consiglio. Così, in caso di incertezze nell'interpretazione di sanzioni obbligatorie dell'ONU, si dovrebbero consultare gli elenchi delle sanzioni dell'UE. Per quanto riguarda le sanzioni ONU e OSCE non giuridicamente vincolanti, l'interpretazione è lasciata agli Stati membri.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza, per evitare conflitti con i loro obblighi internazionali, gli Stati membri dovrebbero seguire le restrizioni più rigide ad essi applicabili o per essi vincolanti.

- b) Gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche e della convenzione sulle armi chimiche

TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI (TNP)

Il TNP è un trattato giuridicamente vincolante. Esso riconosce agli Stati parte il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di attrezzature, materiali e pertinenti informazioni per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Tuttavia, l'articolo I del TNP impone agli Stati dotati di armi nucleari (NWS) l'obbligo di non trasferire ad alcun destinatario armi nucleari o altri dispositivi nucleari. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 2 del TNP, gli Stati dotati e quelli non dotati di armi nucleari (NNWS) si sono impegnati a non trasferire materie grezze o materie fissili speciali ovvero attrezzature o materie specialmente concepite o preparate per la trasformazione, l'impiego o la produzione di materie fissili speciali, ad alcun NNWS per scopi pacifici, a meno che non si tratti di materie o attrezzature soggette ad adeguate misure di salvaguardia (AIEA).

Oggetti, materie e attrezzature che rientrano nel campo di applicazione del trattato (articoli I e III):

- armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari;
- materie grezze o materie fissili speciali;
- attrezzature o materie specialmente concepite o preparate per la trasformazione, l'impiego o la produzione di materie fissili speciali.

Il TNP non dà una definizione né indica un elenco dettagliato dei dispositivi e prodotti di cui sopra. Quanto alle armi nucleari o ad altri ordigni esplosivi nucleari, una pubblicazione dell'UNIDIR¹ dà la seguente definizione: "per arma nucleare s'intende un'arma costituita da esplosivo nucleare e da un vettore; l'esplosivo nucleare è un congegno che rilascia energia mediante fissione nucleare o mediante una reazione di fissione e fusione nucleare (vettori per gli esplosivi nucleari potrebbero essere le bombe aeree, i missili balistici e da crociera, le granate d'artiglieria, le mine navali e i siluri e le mine terrestri)." Per la definizione delle materie grezze o delle materie fissili speciali si fa riferimento allo statuto dell'AIEA (articolo XX). Informazioni pertinenti in materia di prodotti e tecnologie nucleari e prodotti e tecnologie nucleari a duplice uso sono reperibili negli elenchi di controllo del gruppo dei fornitori nucleari e del comitato Zangger, nonché nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (categoria ML 7a) e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime dell'UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, nonché nei pertinenti regolamenti del Consiglio che impongono sanzioni nei confronti di determinati paesi.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza per beni e tecnologie coperti dal TNP, gli Stati membri dovrebbero considerare se il paese destinatario è un paese parte del TNP e se le necessarie salvaguardie AIEA sono in vigore.

¹ (Risolvere la questione della sicurezza. Lessico per il controllo delle armi, il disarmo e il rafforzamento della fiducia)(2004), pubblicazione dell'UNIDIR.

CONVENZIONE SULLE ARMI BIOLOGICHE E TOSSINICHE (BTWC)

La BTWC è un trattato giuridicamente vincolante che proibisce la messa a punto, la produzione, l'immagazzinamento, l'acquisizione e la conservazione delle armi biologiche e tossiniche e dei relativi vettori. Si osserva tuttavia che ai sensi dell'articolo X della convenzione gli Stati parte hanno il diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di attrezzature, materiali e pertinenti informazioni, purché sia finalizzato a scopi pacifici.

Il campo di applicazione della BTWC copre i seguenti prodotti (articolo I):

- agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine quale ne sia l'origine o il sistema di produzione, del tipo ed in quantitativi che non siano destinati ad uso profilattico, protettivo o ad altri scopi pacifici;
- armi, attrezzature o vettori destinati all'uso di tali agenti o tossine a scopi offensivi o in conflitti armati.

La BTWC non comprende un elenco dettagliato dei suddetti prodotti. Informazioni pertinenti sono reperibili nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (categoria ML 7), negli elenchi di controllo del gruppo Australia e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime dell'UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza per beni e tecnologie coperti dalla BTWC, si dovrebbe tener conto che, secondo la BTWC,

- le domande di esportazione per agenti biologici del tipo ed in quantitativi che non siano destinati ad uso profilattico, protettivo o ad altri scopi pacifici devono essere rifiutate (la lotta contro le malattie e le misure di sanità pubblica sono possibili a scopi pacifici);
- è vietato il trasferimento di qualsiasi tipo di armi convenzionali, attrezzature militari o vettori destinati all'uso di tali agenti a scopi offensivi o in conflitti armati.

CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE (CWC)

La CWC è un trattato giuridicamente vincolante che proibisce lo sviluppo, la produzione, l'immagazzinaggio, il trasferimento e l'uso di armi chimiche e ne stabilisce la distruzione tempestiva. Nel contempo sottolinea il diritto degli Stati parte di partecipare allo scambio internazionale di informazioni scientifiche, prodotti chimici e attrezzature per scopi non vietati ai sensi della convenzione.

Secondo la definizione di cui all'articolo II della CWC, per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme o separatamente:

- composti chimici tossici (composti chimici che possono causare morte o incapacità temporanea) e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla convenzione;
- munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici specificati al punto in neretto precedente, per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi;
- qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al punto in neretto precedente.

La CWC comprende un ampio allegato sui composti chimici. L'allegato costituisce parte integrante della convenzione. Altre informazioni pertinenti sono reperibili nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (categoria ML 7), negli elenchi di controllo del gruppo Australia e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime dell'UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza per beni coperti dalla CWC, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il seguente elenco non esaustivo di elementi:

- gli Stati parte hanno l'obbligo generale di rifiutare il trasferimento di armi chimiche di cui all'articolo II della CWC;
- l'allegato della CWC sui composti chimici comprende tre cosiddette tabelle (elenchi di composti chimici). Il regime dei trasferimenti per le tabelle 1, 2 e 3 è specificato rispettivamente nelle parti VI, VII e VIII dell'allegato della CWC sulle verifiche. Dato che c'è una sovrapposizione tra l'elenco ML7 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e le tabelle CWC, come primo passo si dovrebbe stabilire se l'agente chimico o precursore in questione inserito nell'elenco ML7 è riportato nelle tabelle CWC o no. Successivamente, in caso di domanda di esportazione per un composto chimico di una tabella CWC, si dovrebbero seguire le norme di trasferimento previste nella parte corrispondente dell'allegato CWC sulle verifiche;
- scopi di ricerca, medici, farmaceutici o di protezione non sono vietati ai sensi della CWC.

c) L'impegno degli Stati membri a non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri antipersona

Il più ampio strumento internazionale relativo alle mine antipersona è la convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (cosiddetta convenzione di Ottawa). Gli Stati parti della convenzione si sono impegnati, tra l'altro, a non esportare mine antipersona se non per distruggerle. Inoltre hanno convenuto di non aiutare, incoraggiare o indurre nessuno in alcun modo a impegnarsi in attività vietate agli Stati parti.

Alcuni paesi, benché non siano parti della convenzione di Ottawa, hanno annunciato una moratoria delle esportazioni di mine terrestri antipersona.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza, conformemente ai loro obblighi internazionali, gli Stati membri che sono parti della convenzione di Ottawa o che, in alternativa, hanno assunto l'obbligo politico di non esportare mine terrestri antipersona rifiutano siffatte esportazioni, a meno che non le ritengano finalizzate alla distruzione.

- d) Gli impegni degli Stati membri nell'ambito del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del Comitato Zangger, del gruppo dei fornitori nucleari, dell'intesa di Wassenaar e del codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici.

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime dell'UE di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Il regolamento contiene in allegato un elenco complessivo di tutti i prodotti soggetti a controlli all'esportazione e un elenco dei prodotti a duplice uso più critici, che sono soggetti a norme ancora più restrittive. Tali elenchi potrebbero essere usati come riferimento per la maggior parte dei prodotti contemplati dal gruppo Australia, dal regime di non proliferazione nel settore missilistico, dal comitato Zangger, dal gruppo dei fornitori nucleari, dall'intesa di Wassenaar e dal codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici.

GRUPPO AUSTRALIA

Il gruppo Australia è un gruppo informale. I partecipanti non sottoscrivono obblighi giuridicamente vincolanti: l'efficacia della cooperazione tra i partecipanti dipende unicamente dal loro impegno nel realizzare gli obiettivi di non proliferazione delle armi chimiche e biologiche (CBW) e le misure nazionali volte a impedirne la diffusione.

La politica "no undercut" del gruppo Australia è l'elemento fondamentale degli impegni dei membri volti ad assicurare un approccio comune ai controlli delle esportazioni connesse con le CBW. Se un membro rifiuta l'esportazione di un prodotto che fa parte dell'elenco del gruppo Australia per ragioni di non proliferazione delle CBW, tutti gli altri membri convengono di non approvare domande di licenza di esportazione sostanzialmente identiche senza prima essersi consultati con il membro che ha emesso il primo rifiuto.

Il trasferimento di agenti biologici o chimici controllati dal gruppo Australia dovrebbe essere autorizzato solo previo accertamento da parte del paese membro esportatore che è escluso un uso finale connesso con armi chimiche o biologiche.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il seguente elenco non esaustivo di elementi:

- importanza del trasferimento in termini di potenziale sviluppo, produzione o immagazzinaggio di armi chimiche o biologiche;
- se le attrezzature, il materiale o la tecnologia connessa da trasferire siano adeguati alla destinazione finale dichiarata;

- se sembri esservi un rischio significativo di sviamento verso programmi legati alle armi chimiche o biologiche;
- se un trasferimento sia stato precedentemente rifiutato all'utente finale o se l'utente finale abbia sviato eventuali trasferimenti precedentemente autorizzati per scopi incompatibili con gli obiettivi di non proliferazione;
- se vi siano buone ragioni per sospettare che i destinatari siano stati coinvolti in attività clandestine o illegali di approvvigionamento;
- se vi siano buone ragioni per sospettare, o se è accertato, che lo Stato destinatario ha o sta perseguendo programmi di guerra chimica o biologica;
- se l'utente finale sia capace di manipolare e immagazzinare in condizioni di sicurezza il prodotto trasferito;
- se i beni esportati non siano intesi per la riesportazione. Se riesportati, i beni sarebbero adeguatamente controllati dal governo destinatario e si otterrebbero assicurazioni soddisfacenti che un ulteriore trasferimento a un paese terzo possa avvenire solo previo consenso dello stesso governo;
- se lo Stato destinatario nonché gli eventuali Stati intermedi dispongano di efficaci sistemi di controllo delle esportazioni;
- se lo Stato destinatario sia parte della convenzione sulle armi chimiche o della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche e adempia gli obblighi previsti da tali convenzioni;
- se le azioni governative, le dichiarazioni e le politiche dello Stato destinatario vadano a sostegno della non proliferazione delle armi chimiche e biologiche e se lo Stato destinatario adempia i suoi obblighi internazionali nel campo della non proliferazione.

REGIME DI NON PROLIFERAZIONE NEL SETTORE MISSILISTICO (MTCR)

L'MTCR è un regime informale convenuto da paesi che condividono gli obiettivi della non proliferazione di vettori non pilotati di armi di distruzione di massa e che cercano di coordinare le azioni nazionali in materia di licenze per le esportazioni al fine di impedirne la proliferazione. L'MTCR si basa sull'adesione ad orientamenti comuni in materia di politica delle esportazioni (orientamenti MTCR) applicati a un elenco comune completo di prodotti controllati (allegato su attrezzature, software e tecnologia dell'MTCR). Ciascuno Stato membro ha attuato gli orientamenti conformemente alla legislazione nazionale e le decisioni sulle domande di trasferimento sono prese a livello nazionale.

Nel valutare le domande di trasferimento per prodotti figuranti nell'allegato, gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:

- esigenza di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- capacità e obiettivi dei programmi missilistici e spaziali dello Stato destinatario;
- importanza del trasferimento in termini di sviluppo potenziale dei vettori (diversi dagli aeromobili con equipaggio) recanti armi di distruzione di massa;
- valutazione dell'uso finale dei trasferimenti. Qualora il trasferimento possa contribuire alla messa a punto di vettori di armi di distruzione di massa, i trasferimenti dovrebbero essere autorizzati solo dopo aver ricevuto adeguata assicurazione da parte del governo dello Stato destinatario che:

- i prodotti saranno usati solo allo scopo dichiarato e tale uso non sarà modificato né i prodotti saranno modificati o riprodotti senza l'assenso preliminare del governo che autorizza;
- né i prodotti né le riproduzioni o i derivati degli stessi saranno ritrasferiti senza l'assenso preliminare del Governo che autorizza;
- applicabilità degli accordi multilaterali pertinenti;
- rischio che prodotti controllati cadano nelle mani di terroristi e gruppi terroristici.

In caso di rifiuto emesso da un altro paese membro per un trasferimento sostanzialmente identico, tutti gli altri membri convengono di non approvare domande di licenza di esportazione sostanzialmente identiche senza prima essersi consultati con il membro che ha emesso il primo rifiuto.

GRUPPO DEI FORNITORI NUCLEARI (GFN)

Il GFN è un regime informale i cui membri cercano di contribuire alla non proliferazione delle armi nucleari mediante l'attuazione di orientamenti per le esportazioni nucleari e connesse. Gli orientamenti del GFN sono attuati da ogni governo partecipante in base alle proprie leggi e prassi nazionali. Le decisioni sulle domande di esportazione sono prese a livello nazionale in base ai requisiti nazionali applicabili alle licenze di esportazione.

Il principio fondamentale è che i fornitori non dovrebbero autorizzare trasferimenti di attrezzature, materiali, software o tecnologie connesse di cui all'allegato:

- per uso in uno Stato non dotato di armi nucleari nell'ambito di attività di esplosione nucleare o di attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia, oppure
- in generale, in presenza di un rischio inaccettabile di sviamento verso un'attività siffatta, o allorché i trasferimenti sono contrari all'obiettivo di evitare la proliferazione delle armi nucleari, oppure
- in presenza di un rischio inaccettabile di sviamento verso atti di terrorismo nucleare.

Nel considerare l'opportunità di autorizzare trasferimenti nucleari o connessi al nucleare, conformemente al GFN, gli Stati membri dovrebbero agire con prudenza al fine di realizzare il principio fondamentale e dovrebbero tener conto di certi fattori pertinenti, tra cui:

- se lo Stato destinatario sia parte del TNP o del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina o di un analogo accordo internazionale di non proliferazione nucleare giuridicamente vincolante, e abbia sottoscritto un accordo di salvaguardia dell'AIEA applicabile a tutte le attività nucleari pacifiche nel proprio territorio;
- se uno Stato destinatario che non sia parte del TNP o del trattato sull'interdizione delle armi nucleari in America latina o di un analogo accordo internazionale di non proliferazione nucleare giuridicamente vincolante abbia attività attinenti al ciclo del combustibile nucleare non soggette a misure di salvaguardia dell'AIEA;
- se la tecnologia connessa al nucleare da trasferire sia adeguata alla destinazione finale dichiarata e se la destinazione finale sia adeguata all'utente finale;
- se la tecnologia connessa al nucleare da trasferire debba essere usata per la ricerca o per lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di impianti di arricchimento o di ritrattamento;
- se le azioni governative, le dichiarazioni e le politiche dello Stato destinatario vadano a sostegno della non proliferazione delle armi nucleari e se lo Stato destinatario adempia i suoi obblighi internazionali nel campo della non proliferazione;
- se i destinatari siano stati coinvolti in attività clandestine o illegali;
- se l'utente finale non abbia avuto l'autorizzazione per un trasferimento o se abbia sviato eventuali trasferimenti precedentemente autorizzati verso scopi incompatibili con gli orientamenti;

- se vi sia ragione di credere che sussiste un rischio di sviamento verso atti di terrorismo nucleare;
- se vi sia un rischio di ritrasferimenti di attrezzature, materiale, software o tecnologia connessa indicati in allegato o di trasferimento di riproduzioni di essi incompatibili con il principio fondamentale, in seguito all'incapacità dello Stato destinatario di sviluppare e mantenere adeguati ed efficaci controlli nazionali delle esportazioni e dei trasbordi, di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

INTESA DI WASSENAAR (WA)

L'intesa di Wassenaar per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso è un regime informale di controllo delle esportazioni. L'adesione a tale intesa non crea obblighi giuridici per gli Stati partecipanti. La decisione di concedere o rifiutare il trasferimento di qualsiasi prodotto è di esclusiva competenza di ciascuno Stato partecipante. Tutte le misure nell'ambito dell'intesa sono prese conformemente alla legislazione e alle politiche nazionali e la loro attuazione è di competenza nazionale.

Le politiche nazionali, comprese le decisioni di approvare o rifiutare le licenze, sono ispirate alle migliori prassi, agli orientamenti o agli elementi convenuti nel quadro dell'intesa. Per il testo completo di questi documenti si veda il sito web dell'intesa di Wassenaar <http://www.wassenaar.org>.

Nel valutare l'opportunità di autorizzare i trasferimenti di beni elencati dall'intesa di Wassenaar, gli Stati membri dovrebbero tener conto che gli impegni di principio nel quadro dell'intesa comprendono:

- mantenimento dei controlli nazionali sulle esportazioni dei prodotti compresi negli elenchi di controllo;
- scambio su base volontaria di informazioni che aumentino la trasparenza sui trasferimenti di armi nonché su beni e tecnologie sensibili a duplice uso;
- per i prodotti compresi nell'elenco delle munizioni, scambio di informazioni ogni sei mesi sulle consegne di armi convenzionali a Stati non partecipanti;
- per i prodotti compresi nell'elenco dei beni a duplice uso, notifica di tutte le licenze rifiutate a Stati non partecipanti, in forma aggregata, due volte all'anno;

- per i prodotti compresi nell'elenco dei prodotti sensibili e nell'elenco dei prodotti molto sensibili, notifica di tutte le licenze rifiutate a Stati non partecipanti su base individuale e di tutte le licenze rilasciate a Stati non partecipanti, in forma aggregata, due volte all'anno;
- notifica agli Stati partecipanti dell'approvazione di una licenza rifiutata da un altro Stato partecipante per una transazione sostanzialmente identica negli ultimi tre anni (notifica di "undercut"). La decisione di concedere o rifiutare il trasferimento di qualsiasi prodotto è di esclusiva competenza di ciascuno Stato partecipante.

COMITATO ZANGGER

Il comitato Zangger è un regime informale che contribuisce notevolmente all'interpretazione dell'articolo III, paragrafo 2 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e fornisce così un orientamento a tutte le parti del trattato.

Nel valutare le domande di trasferimento per i prodotti contemplati dal comitato Zangger, gli Stati membri prendono in considerazione i seguenti fattori:

- la fornitura di materie grezze o materie fissili speciali a uno Stato non dotato di armi nucleari a scopi pacifici è vietata a meno che tali materie non siano soggette a misure di salvaguardia nel quadro di un accordo con l' Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);
- se desidera fornire materie grezze o materie fissili speciali a uno Stato non dotato di armi nucleari a scopi pacifici, il governo:
 - specifica allo Stato destinatario, come condizione per la fornitura, che le materie grezze o materie fissili speciali o le materie fissili speciali prodotte nel o dal loro uso non devono essere sviate verso armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, e
 - si accerta che siano applicate alle materie in questione misure di salvaguardia a tal fine, nel quadro di un accordo con l'Agenzia e conformemente al suo sistema di salvaguardie;

- in caso di esportazioni dirette di materie grezze o materie fissili speciali verso Stati non dotati di armi nucleari che non siano parte del TNP, il governo si accerta, prima di autorizzare l'esportazione delle materie in questione, che esse saranno soggette a misure di salvaguardia nel quadro di un accordo con l'AIEA non appena lo Stato destinatario se ne assume la responsabilità ma non oltre il momento in cui le materie raggiungono la destinazione;
- nell'esportare materie grezze o materie fissili speciali verso uno Stato dotato di armi nucleari che non sia parte del TNP, il governo chiede adeguate assicurazioni che le materie non saranno riesportate verso uno Stato non dotato di armi nucleari che non sia parte del TNP, a meno che non si provveda all'accettazione delle salvaguardie AIEA da parte dello Stato destinatario di tale riesportazione;
- viene presentato un resoconto annuale delle esportazioni di materie grezze e materie fissili speciali verso Stati non dotati di armi nucleari che non siano parte del TNP.

CODICE DI CONDOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA PROLIFERAZIONE DEI MISSILI BALISTICI (ICOC)

L'ICOC è uno strumento di non proliferazione politicamente vincolante che affronta il problema dei missili balistici utilizzabili come vettori di armi di distruzione di massa. Obiettivo centrale del codice è aumentare la trasparenza e la fiducia tra gli Stati firmatari mediante l'attuazione di misure specifiche miranti a rafforzare la fiducia, ovvero notifiche prima del lancio di missili balistici e di veicoli di lancio nello spazio e dichiarazioni annuali relative alle politiche in materia di missili balistici e di veicoli di lancio nello spazio.

Nell'esprimere un giudizio sul rilascio di una licenza, gli Stati membri dovrebbero considerare se uno Stato abbia o no sottoscritto l'ICOC e i suoi principi fondamentali:

- urgenza di impedire e contenere la proliferazione di missili balistici utilizzabili come vettori di armi di distruzione di massa;
- importanza di rafforzare gli strumenti di disarmo e multilaterali di non proliferazione;
- riconoscimento della necessità di non escludere gli Stati dallo sfruttamento dei vantaggi offerti dallo spazio a scopi pacifici, ma di evitare che, così facendo, essi contribuiscano alla proliferazione dei missili balistici utilizzabili come vettori di armi di distruzione di massa;
- necessità di adeguate misure di trasparenza per quanto riguarda i programmi relativi a missili balistici e veicoli di lancio nello spazio.

- 1.4. **Giudizio conclusivo.** Sulla base della valutazione di cui sopra, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione rappresenti una violazione degli obblighi e impegni internazionali dello Stato membro o dell'UE, nel qual caso dovrebbe essere rifiutata.

ALLEGATO 1 (del capitolo 2, sezione 1)

ELENCO ESAUSTIVO DI SITI INTERNET CONTENENTI FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI

Elenco delle sanzioni dell'UE (SEAE)

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

Elenco degli embarghi in vigore (SIPRI)

<http://www.sipri.org/databases/embargoes>

Agenzia internazionale per l'energia atomica (TNP)

www.iaea.org

Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra (Disarmo, BTWC)

www.unog.ch

Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (CWC)

www.opcw.org

Campagna internazionale per la messa al bando delle mine antipersona

www.icbl.org

Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari

www.gichd.ch

Gruppo Australia

www.australiagroup.net

MTCR

www.mtcr.info

Comitato Zangger

www.zanggercommittee.org

Gruppo dei fornitori nucleari

www.nuclearsuppliersgroup.org

Intesa di Wassenaar

www.wassenaar.org

Codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici (ICOC)

www.hcoc.at

Come applicare il criterio 2

- 2.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia e attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso come specificato all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 2 si applica a priori, senza distinzioni, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari. Tuttavia, poiché il criterio 2 stabilisce un nesso con il rispetto dei diritti umani e con il rispetto del diritto internazionale umanitario nel paese di destinazione finale, occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari verso i paesi in cui si riportano violazioni di tali diritti.
- 2.2. **Fonti di informazioni:** una base comune dell'UE che riunisce fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capi missione dell'UE, dalle strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani e, in alcuni casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio UE sul relativo paese destinatario. Questi documenti di solito tengono già conto delle informazioni messe a disposizione da altri organi e fonti di informazione internazionali. Tuttavia poiché l'analisi caso per caso è essenziale e ciascuna domanda di licenza ha la sua specificità, informazioni ulteriori potrebbero essere ottenute di volta in volta da:

- missioni diplomatiche degli Stati membri e altre istituzioni governative,
- documentazione delle Nazioni Unite, del CICR e di altri organi internazionali e regionali,
- relazioni di ONG internazionali,
- relazioni di ONG locali che si occupano di diritti umani e altre fonti locali affidabili,
- società civile.

Inoltre l'UE ha messo a punto e adottato orientamenti specifici che fungono da quadro per la protezione e promozione dei diritti umani nei paesi terzi, ad esempio gli orientamenti sulla pena di morte, la tortura, i bambini e i conflitti armati, i difensori dei diritti umani. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di pertinenti siti internet.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

2.3. **Concetti chiave:** dall'esame del criterio 2 emergono alcuni concetti chiave di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

"Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, gli Stati membri:

- a) rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione interna;
- b) sono particolarmente attenti e vigili nel rilascio di licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia o delle attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani."

"Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti in materia di diritto umanitario internazionale, gli Stati membri:

- c) rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale."

"Al riguardo, per tecnologia o attrezzature militari che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l'altro, la tecnologia o le attrezzature militari in relazione alle quali sussistono prove dell'impiego delle medesime o di attrezzature di tipo analogo da parte dell'utilizzatore finale proposto, a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell'uso finale dichiarato o dell'utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente all'articolo 1 della presente posizione comune, si esaminerà attentamente la natura [...] delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna.

Per repressione interna si intendono, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici."

Nel valutare se sussista, per i beni oggetto della prevista esportazione, il rischio evidente di impiego a fini di repressione interna gli Stati membri dovrebbe esaminare, sotto il profilo dei diritti umani, il comportamento attuale e passato dell'utente finale previsto e quello del paese destinatario in generale. Riguardo a quest'ultimo occorre esaminare tra l'altro l'indirizzo programmatico del governo; recenti sviluppi significativi, impatto della "lotta al terrorismo" compreso; effettiva protezione dei diritti umani nella costituzione; formazione in materia di diritti umani impartita a soggetti chiave (ad esempio i servizi di contrasto); impunità per violazioni dei diritti umani; organi di controllo indipendenti e istituzioni nazionali per la promozione o protezione dei diritti umani.

2.4. **Strumenti internazionali in materia di diritti umani:** l'allegato II contiene un elenco non esaustivo dei principali strumenti internazionali e regionali.

Gli strumenti in questione e i relativi protocolli addizionali costituiscono le norme e gli standard internazionali principali per i diritti umani e le libertà fondamentali. Garantiscono i diritti civili e politici (ad esempio diritto alla vita; proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; libertà e sicurezza della persona; uguaglianza dinanzi alla legge; diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo; libertà di espressione e d'informazione; libertà di riunione; libertà di circolazione; libertà di pensiero, di coscienza e di religione; diritto di chiedere asilo e di beneficiarne.); diritti delle donne; diritti dei bambini, non discriminazione; diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene; diritti economici, sociali e culturali.

2.5. **Posizione del paese destinatario:** quando si valuta il rispetto e l'osservanza di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali di un paese occorrerebbe tenere opportunamente conto degli indicatori seguenti:

- impegno del governo del paese destinatario a rispettare e migliorare i diritti umani e ad assicurare alla giustizia coloro che li violano;
- dati riguardo all'attuazione, nella politica e nella pratica nazionali, dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia;
- dati riguardo alla ratifica da parte del paese in questione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia;
- livello di cooperazione con i meccanismi internazionali e regionali in materia (ad esempio organi statutari e procedure speciali delle Nazioni Unite);

- volontà politica di affrontare con trasparenza le questioni inerenti alla situazione nazionale dei diritti umani, ad esempio con dialoghi bilaterali o multilaterali, con l'UE o altri partner, società civile compresa.

2.6. **Gravi violazioni dei diritti umani:** nella dichiarazione di Vienna e nel programma d'azione, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani nel giugno 1993 a Vienna, si è riaffermato il solenne impegno di tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. È stato parimenti riaffermato che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti, nonché interconnessi.

Riguardo alle violazioni dei diritti umani qualificate "gravi", ogni situazione deve essere valutata nel merito e di volta in volta, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. Un fattore importante è al proposito il carattere/la natura e le conseguenze di una determinata violazione. Violazioni sistematiche e/o diffuse sono prova della gravità della situazione in materia di diritti umani. Tuttavia, al fine dell'analisi in base al criterio 2, per considerare "grave" una violazione questa non deve necessariamente essere sistematica e diffusa. Secondo il criterio 2 uno dei principali elementi nell'analisi è l'accertamento da parte degli organi competenti dell'ONU, o dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa (elencati nell'allegato III) di gravi violazioni dei diritti umani nel paese destinatario. A questo proposito non occorre che tali organi abbiano impiegato esplicitamente il termine "grave": è sufficiente che abbiano stabilito che le violazioni si sono verificate. La valutazione finale sull'eventuale gravità in questo contesto deve essere compiuta dagli Stati membri. Analogamente la mancanza di una decisione dei suddetti organi non osta a che gli Stati membri compiano una valutazione indipendente per accertare se tali gravi violazioni hanno avuto luogo.

2.7. ***Repressione interna, rischio evidente, "possano", caso per caso:*** il testo del criterio 2 fornisce un'ampia gamma di esempi di repressione interna ma, accertare se sussista o meno il rischio evidente che i beni oggetto della prevista esportazione possano essere utilizzati per compiere o agevolare tali atti richiede un'analisi dettagliata. Si noti, nel testo, la combinazione dei termini "rischio evidente" e "possano". Ciò richiede un onere della prova minore rispetto all'accertamento del rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari saranno utilizzate per la repressione interna.

Un'analisi intesa ad accertare il rischio evidente deve considerare caso per caso le prove disponibili che emergono dalla situazione prevalente, passata e attuale, relativa allo Stato destinatario/utente finale previsto, nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o evento futuro che potrebbe ragionevolmente far supporre un deterioramento delle condizioni il quale, a sua volta, potrebbe sfociare in azioni repressive (ad esempio elezioni imminenti). Inizialmente è opportuno chiedersi:

- il comportamento dello Stato destinatario/utente finale previsto ha avuto una connotazione negativa nelle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE?
- Le relazioni recenti dei capimissione dell'UE nello Stato destinatario/riguardo all'utente finale previsto hanno dato voce a preoccupazioni?
- Altri organi internazionali o regionali (ad esempio ONU, Consiglio d'Europa, OSCE) hanno manifestato preoccupazioni?
- Le ONG locali o internazionali e i media esprimono preoccupazioni concordi?

Prima di confermare l'esito di qualsiasi analisi sarà importante soppesare adeguatamente la situazione attuale dello Stato destinatario. È possibile che, in passato, si siano verificati abusi ma che, in risposta a pressioni nazionali o internazionali, o per un cambiamento interno del governo, lo Stato destinatario abbia adottato misure per modificare le prassi. È opportuno chiedersi:

- lo Stato destinatario ha acconsentito a controlli e/o indagini esterni o altrimenti indipendenti su atti di repressione di cui è stato riferito?
- In caso affermativo come ha reagito/che seguito ha dato alle constatazioni di fatto?
- Il governo dello Stato destinatario è cambiato in maniera tale da far ritenere modificate la politica/le prassi?
- Sono in atto programmi dell'UE, ovvero altri programmi bilaterali o multilaterali intesi a introdurre cambiamenti/riforme?

Circostanze attenuanti, ad esempio una maggiore apertura o un processo di dialogo in corso che affronti le preoccupazioni in materia di diritti umani nello Stato destinatario, potrebbero condurre a una valutazione più positiva. Tuttavia è importante riconoscere che un lungo periodo senza casi di repressione di grande risonanza in uno Stato destinatario non costituisce di per sé un elemento comprovante l'assenza di rischio evidente. Una corretta valutazione caso per caso non può prescindere da informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.

2.8. ***La natura della tecnologia e delle attrezzature militari*** è un elemento importante da considerare in ogni domanda ed è essenziale che qualsiasi valutazione in base al criterio 2 sia realistica (ossia i prodotti in questione possono davvero essere impiegati come strumenti di repressione?). Ma è altresì importante prendere atto del fatto che, storicamente, un'ampia gamma di attrezzature è stata impiegata per commettere o facilitare atti di repressione. Materiali quali i veicoli corazzati da trasporto truppa (APC), i giubbotti antiproiettile, le apparecchiature di comunicazione/sorveglianza possono avere un ruolo significativo nel facilitare la repressione.

2.9. ***L'utente finale*** è un altro elemento di valutazione strettamente collegato al precedente. Se si tratta della polizia o delle forze di sicurezza è importante determinare con esattezza a quale branca di queste forze nel paese destinatario saranno consegnate le attrezzature. Si noti altresì che non vi è una regola precisa per stabilire quale branca dell'apparato di sicurezza può avere un ruolo nella repressione. Ad esempio in molti paesi può essere l'esercito mentre in altri possono non esservi riscontri in tal senso.

Inizialmente è opportuno chiedersi:

- vi sono riscontri sull'impiego di queste attrezzature a fini di repressione nel paese destinatario o altrove?
- In caso negativo, è possibile un impiego futuro in tal senso?
- Chi è l'utente finale?

- Qual è il ruolo dell'utente finale nel paese destinatario?
- L'utente finale è stato coinvolto in atti di repressione?
- Vi sono riscontri di qualche rilievo su tale coinvolgimento?

2.10. ***I pertinenti principi stabiliti dagli strumenti del diritto internazionale umanitario.*** Il diritto internazionale umanitario (anche conosciuto come "diritto dei conflitti armati" o "diritto della guerra") include norme che, nel corso di un conflitto armato, cercano di proteggere le persone che non partecipano, o non partecipano più alle ostilità (come i civili e i combattenti feriti, malati e prigionieri) e di regolamentare la condotta delle ostilità (ossia i mezzi e i metodi di guerra). Si applica alle situazioni di conflitto armato e non regola quando uno Stato possa legittimamente usare la forza. Il diritto internazionale umanitario impone obblighi a tutte le parti di un conflitto armato, inclusi i gruppi armati organizzati.

I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario applicabili all'uso delle armi nei conflitti armati sono le regole della distinzione, la regola contro gli attacchi indiscriminati, la regola della proporzionalità, la regola delle precauzioni possibili, le regole sulle lesioni superflue o sofferenze ingiustificate e la regola della protezione ambientale.

Gli strumenti più importanti del diritto internazionale umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro protocolli addizionali del 1977. Essi sono integrati da trattati su questioni particolari che includono le proibizioni di talune armi e la protezione di talune categorie di persone e beni, quali i bambini e i beni culturali (cfr. allegato IV per un elenco dei principali trattati).

Tra le questioni pertinenti in materia di ratifica e attuazione nazionale dei trattati del diritto internazionale umanitario figurano:

- la ratifica delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro protocolli addizionali del 1977;
- la ratifica degli altri trattati fondamentali del diritto internazionale umanitario;
- la ratifica dei trattati che contengono divieti o limiti espliciti relativi ai trasferimenti di armi specifiche;
- il paese destinatario ha adottato la legislazione o la normativa nazionale richiesta dagli strumenti del diritto internazionale umanitario di cui è parte?

2.11. **Tra le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario** figurano le violazioni gravi della quattro convenzioni di Ginevra del 1949. Ciascuna convenzione contiene definizioni di cosa costituisce violazione grave (rispettivamente gli articoli 50, 51, 130 e 147). Gli articoli 11 e 85 del protocollo addizionale I del 1977 includono anche un'ampia gamma di atti da considerare violazione grave di tale protocollo. Per l'elenco di tali definizioni, cfr. allegato V. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale include altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali e non internazionali, che definisce come crimini di guerra (articolo 8, lettere b), c) e e); per il testo completo dello statuto di Roma, cfr. <http://legal.un.org/icc/statute/rome.htm>.

- Sono state commesse violazioni da un attore di cui lo Stato è responsabile (ad esempio organi dello Stato, comprese le forze armate, persone o entità abilitate all'esercizio di elementi dell'autorità pubblica, persone o gruppi che operano di fatto su istruzioni o direzione o controllo dello Stato, violazioni commesse da privati cittadini o gruppi che lo Stato riconosce o adotta come propria condotta)?
- Il paese destinatario ha omesso di intervenire per prevenire o reprimere violazioni commesse da suoi cittadini o nel suo territorio?
- Il paese destinatario ha omesso di indagare su presunte violazioni commesse da suoi cittadini o nel suo territorio?
- Il paese destinatario ha omesso di ricercare e perseguire (o estradare) suoi cittadini o altri sul suo territorio responsabili di violazioni del diritto umanitario internazionale?
- Il paese destinatario ha omesso di cooperare con altri Stati, tribunali ad hoc o con la Corte penale internazionale in relazione a procedimenti penali concernenti violazioni del diritto internazionale umanitario?

2.12. **Trattato sul commercio delle armi**, articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto i) (violazioni gravi del diritto internazionale umanitario) e punto ii) ("violazioni gravi del diritto internazionale dei diritti umani") e articolo 7, paragrafo 4 ("violenza di genere e violenza contro le donne e i bambini")

Il trattato sul commercio delle armi contiene una disposizione analoga al criterio 2 della posizione comune dell'UE. L'articolo 7 recita:

"Esportazione e valutazione dell'esportazione

1. *Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione dell'esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1 o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e ai sensi del proprio sistema di controllo nazionale, dovrà valutare, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento utile, comprese le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, se le armi convenzionali o i beni:*

[...]

b) *possano essere utilizzati per:*

i) *commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;*

ii) *commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani;*

[...]"

Le considerazioni di cui sopra relative al criterio 2 si applicano pienamente anche all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii).

Il trattato sul commercio delle armi contiene inoltre una disposizione relativa ad una forma specifica di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, non espressamente menzionata nella posizione comune che è tuttavia contemplata dal criterio 2, ovvero la violenza di genere o la violenza contro donne e bambini.

L'articolo 7, paragrafo 4, recita:

“4. Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, dovrà prendere in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1 o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.”

In linea con queste disposizioni del trattato sul commercio delle armi, occorre tener conto della questione della violenza di genere e della violenza contro donne e bambini nell'esame del criterio 2. Gli atti di violenza di genere violano una serie di principi dei diritti umani sanciti dagli strumenti internazionali e possono costituire violazioni del diritto internazionale umanitario qualora perpetrati durante conflitti armati. Esempi comuni di violenza di genere sono la violenza sessuale (incluso lo stupro), la prostituzione forzata, la tratta degli esseri umani, la violenza domestica e il matrimonio forzato.

Il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quale interpretato dall'UE, contempla tutti gli atti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del trattato sul commercio delle armi. Il criterio 2 pertanto comporta tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 7, paragrafo 4 del trattato sul commercio delle armi.

2.13. **Rischio evidente.** Una valutazione attenta del rischio che l'esportazione di tecnologia e attrezzature militari proposta sia usata per commettere violazioni gravi del diritto internazionale umanitario dovrebbe includere un'indagine sui comportamenti presenti e passati del paese destinatario in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario, le intenzioni del destinatario espresse attraverso impegni formali e sulla capacità del destinatario di assicurare che la tecnologia o le attrezzature trasferite siano usate in modo conforme al diritto internazionale umanitario e non siano sviate o trasferite verso altre destinazioni in cui potrebbero essere usate per violazioni gravi di tale diritto.

Casi isolati di violazioni del diritto internazionale umanitario non sono necessariamente indicativi di un atteggiamento del paese destinatario nei confronti del diritto internazionale umanitario né possono essere di per sé considerati una base per rifiutare il trasferimento di armi. Dovrebbe destare serie preoccupazioni il fatto che si possa distinguere un certo schema di violazioni o che il paese destinatario non abbia preso misure appropriate per punire le violazioni.

L'articolo 1 comune delle convenzioni di Ginevra è generalmente interpretato nel senso di conferire agli Stati terzi non coinvolti in conflitti armati la responsabilità di non incoraggiare una parte di un conflitto armato a violare il diritto internazionale umanitario, non prendere misure che contribuiscano a tali violazioni, e prendere iniziative appropriate volte a far cessare tali violazioni. Hanno la responsabilità particolare di intervenire presso Stati o gruppi armati sui cui possano avere una qualche influenza. Gli Stati produttori e esportatori di armi possono essere considerati particolarmente influenti al fine di "far rispettare" il diritto internazionale umanitario dato il loro potere di fornire o rifiutare i mezzi attraverso i quali sono commesse certe violazioni gravi. Dovrebbero essere pertanto particolarmente attenti ad assicurare che le loro esportazioni non siano usate per commettere violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.

Gli obblighi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC sono coerenti con quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 del trattato sul commercio delle armi.

Tra le questioni pertinenti da prendere in considerazione figurano le seguenti:

- È in vigore una legislazione nazionale che vieta e punisce le violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Il paese destinatario ha introdotto l'obbligo per i suoi comandanti militari di prevenire, reprimere e intervenire nei confronti delle persone soggette alla loro autorità che hanno commesso violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Il paese destinatario ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale?

- Lo Stato destinatario coopera con gli altri Stati, i tribunali ad hoc o la Corte penale internazionale in relazione a procedimenti penali concernenti violazioni del diritto internazionale umanitario?
- È fissata un'età minima per l'arruolamento (obbligatorio o volontario) delle persone nelle forze armate?
- Sono state adottate misure giuridiche che vietano e puniscono l'arruolamento o lo sfruttamento di bambini nelle ostilità?
- Lo stato destinatario istruisce e forma gli ufficiali militari e soldati semplici all'applicazione delle regole del diritto internazionale umanitario (ad esempio durante le esercitazioni militari)?
- Il diritto umanitario internazionale è stato incorporato nella dottrina e nei manuali militari, nelle regole di ingaggio, nelle istruzioni e negli ordini?
- Ci sono consiglieri giuridici formati in diritto internazionale umanitario che forniscono consulenze alle forze armate?
- Sono state adottate le stesse misure per assicurare il rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di persone armate che operano in situazioni contemplate dal diritto internazionale umanitario?
- Sono stati istituiti meccanismi per garantire l'assunzione di responsabilità per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dalle forze armate o da altre persone armate, incluse sanzioni disciplinari e penali?
- Esiste un sistema giudiziario indipendente e funzionante in grado di perseguire violazioni gravi del diritto internazionale umanitario?

- Esiste il rischio di un cambio improvviso o inaspettato di governo o delle strutture dell'autorità che potrebbe influire negativamente sulla volontà o la capacità del beneficiario di rispettare il diritto internazionale umanitario (ad esempio la disgregazione delle strutture dello Stato)?
- L'utente finale ha la capacità di usare le attrezzature in conformità del diritto internazionale umanitario? (Se ad esempio armi da guerra sono trasferite a persone armate diverse dalle forze armate che operano in situazioni contemplate dal diritto internazionale umanitario, queste sono state formate in materia di diritto internazionale umanitario?)
- L'utente finale ha la capacità di mantenere e dispiegare tali attrezzature o tecnologia? (In caso contrario possono sussistere ragionevoli preoccupazioni circa il modo in cui saranno usate e lo sviamento verso altri attori).
- L'utente finale dichiarato dispone di procedure adeguate per la gestione e la sicurezza delle scorte, anche per le armi e munizioni in eccedenza?
- Risultano esistere nel paese destinatario problemi di furto o dispersione dalle scorte o di corruzione?
- Risultano esistere nel paese destinatario problemi di traffico illecito di armi? Nel paese operano gruppi coinvolti nel traffico illegale di armi?
- Nel paese destinatario i controlli alle frontiere sono adeguati o le frontiere sono notoriamente permeabili?
- Il paese destinatario dispone di un sistema efficace di controllo del trasferimento delle armi (importazione, esportazione, transito e trasbordo)?

- Il destinatario, se è l'"utente finale" effettivo della tecnologia o delle attrezzature militari, accetterà la verifica di questo fatto e si impegnerà a non trasferirle a terzi senza l'autorizzazione dello Stato fornitore?

2.14. **Sviamento.** L'aspetto dello sviamento interno merita altresì considerazione. La natura della tecnologia e delle attrezzature militari e l'utente finale possono fornire indizi in tal senso. È opportuno chiedersi:

- l'utente finale dichiarato ha un bisogno legittimo della tecnologia o delle attrezzature militari in questione? Ovvero queste attrezzature sarebbero più appropriate per un'altra branca dell'apparato di sicurezza?
- Se l'utente finale appartenesse a un'altra branca dell'apparato di sicurezza del paese destinatario gli si rilascerebbe la licenza?
- Le varie branche delle forze di sicurezza dispongono di canali di approvvigionamento separati? È possibile che le attrezzature siano rindirizzate a un'altra branca?

2.15. **Giudizio conclusivo.** Sulla base dei dati e della valutazione degli elementi di cui ai punti da 2.3 a 2.14. gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 2.

SITI INTERNET CONTENENTI FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (www.ohchr.org)

Nazioni Unite (www.un.org; <http://untreaty.un.org>)

Comitato internazionale della Croce Rossa (www.icrc.org)

Consiglio d'Europa (www.coe.int)

Unione europea (<http://europa.eu>)

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (www.osce.org)

Organizzazione degli Stati americani (www.oas.org)

Unione africana (www.au.int)

Amnesty International (www.amnesty.org)

Human Rights Watch (www.hrw.org)

Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (www.fidh.org)

Organisation mondiale contre la torture (www.omct.org)

Association for the Prevention of Torture (www.apt.ch)

Commissione internazionale di giuristi (www.icj.org)

ALTRE FONTI DI INFORMAZIONI

Corte penale internazionale e tribunali ad hoc

Agenzie internazionali attive nel paese destinatario

International Crisis Group

Coalizione contro l'uso dei bambini soldato

Small Arms Survey

SIPRI e altri istituti di ricerca

Manuali militari (istruzioni alle forze armate)

PRINCIPALI STRUMENTI INTERNAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTI
UMANI

NAZIONI UNITE

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR)

Protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR-OP1)

Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
sull'abolizione della pena di morte (ICCPR-OP2-DP)

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
(CEDAW)

Protocollo facoltativo alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna (CEDAW-OP)

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT)

Protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura (CAT-OP)

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)

Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei
bambini nei conflitti armati (CRC-OP-AC)

Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la
prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (CRC-OP-SC)

Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati

Protocollo del 1967 relativo allo statuto dei rifugiati

Statuto di Roma della Corte penale internazionale

STRUMENTI REGIONALI

STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, protocolli 6 e 13 sull'abolizione della pena di morte compresi

Convenzione europea per la prevenzione della tortura

STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo

Protocollo sui diritti economici, sociali e culturali addizionale alla convenzione americana dei diritti dell'uomo (Protocollo di San Salvador)

Protocollo alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo sull'abolizione della pena di morte

convenzione interamericana sulla scomparsa forzata delle persone

Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura

STATI MEMBRI DELL'UNIONE AFRICANA

Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Protocollo alla carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sull'istituzione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Protocollo alla carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa

Carta africana sui diritti e il benessere del bambino

STATI MEMBRI DELLA LEGA ARABA

Carta araba dei diritti dell'uomo

—————

ORGANI DELLE NAZIONI UNITE, DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE
EUROPEA COMPETENTI PER STABILIRE VIOLAZIONI GRAVI DEI DIRITTI UMANI

NAZIONI UNITE

Assemblea generale (comprese risoluzioni specifiche per paese)

Consiglio di sicurezza

Consiglio dei diritti umani e Consiglio economico e sociale

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani

Procedure speciali e altri mandatari

Organi statutari

CONSIGLIO D'EUROPA

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Corte europea dei diritti dell'uomo

Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)

Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)

UNIONE EUROPEA

Consiglio europeo

Dichiarazioni degli organi della PESC

Posizioni comuni e dichiarazioni dell'UE specifiche per paese

Relazione annuale dell'UE sui diritti umani

Relazioni dei Capimissione dell'UE sui diritti umani e strategie nazionali dell'UE in materia di diritti umani

Risoluzioni e dichiarazioni del Parlamento europeo

PRINCIPALI TRATTATI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna. Ginevra, 12 agosto 1949

Convenzione (II) per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare. Ginevra, 12 agosto 1949

Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949

Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Ginevra, 12 agosto 1949

Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 90 del protocollo addizionale I: accettazione della competenza della Commissione internazionale per l'accertamento dei fatti

Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali. Ginevra, 8 giugno 1977

Convenzione sui diritti del fanciullo. New York, 20 novembre 1989

Protocollo opzionale della convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. New York, 25 maggio 2000

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 17 luglio 1998

Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aia, 14 maggio 1954

Primo protocollo della Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aia, 14 maggio 1954

Secondo protocollo della Convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. L'Aia, 26 marzo 1999

Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile. New York, 10 dicembre 1976

Protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici. Ginevra, 17 giugno 1925

Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Londra, Mosca e Washington, 10 aprile 1972

Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati. Ginevra, 10 ottobre 1980

- Protocollo relativo alle schegge non individuabili (Protocollo (I) della convenzione del 1980)
- Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, 10 ottobre 1980 (Protocollo (II) della convenzione del 1980)
- Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie, 10 ottobre 1980. (Protocollo (III) della convenzione del 1980)
- Protocollo sulle armi laser accecanti, 13 ottobre 1995. (Protocollo (IV) della convenzione del 1980)
- Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni, modificato il 3 maggio 1996 (Protocollo (II) modificato della convenzione del 1980)
- Modifica della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, 21 dicembre 2001
- Protocollo sugli ordigni e residuati bellici esplosivi, 28 novembre 2003 (Protocollo (V) della convenzione del 1980)

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. Parigi, 13 gennaio 1993

Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione. Oslo, 18 settembre 1997

Infrazioni gravi specificate nelle convenzioni di Ginevra del 1949 e
nel protocollo addizionale I del 1977

Infrazioni gravi specificate nelle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 (rispettivamente artt. 50, 51, 130 e 147)	Infrazioni gravi specificate nella terza convenzione di Ginevra del 1949 (art. 130)	Infrazioni gravi specificate nella quarta convenzione di Ginevra del 1949 (art. 147)
<p>- omicidio intenzionale;</p> <p>- tortura o trattamenti inumani, compresi esperimenti biologici;</p> <p>- il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute;</p> <p>- la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e</p>	<p>- il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica;</p> <p>- o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della Convenzione.</p>	<p>- il fatto di costringere un prigioniero di guerra a prestare servizio nelle forze armate della potenza nemica;</p> <p>- o quello di privarlo del suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della Convenzione</p> <p>- la deportazione o il trasferimento illegali o la detenzione illegale di una persona protetta;</p>

<p>Infrazioni gravi specificate nelle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 (rispettivamente artt. 50, 51, 130 e 147)</p>	<p>Infrazioni gravi specificate nella terza convenzione di Ginevra del 1949 (art. 130)</p>	<p>Infrazioni gravi specificate nella quarta convenzione di Ginevra del 1949 (art. 147)</p>
<p>arbitrari (questa disposizione non è inclusa nell'articolo 130 della terza convenzione di Ginevra del 1949).</p>		<p>- la presa di ostaggi.</p>

Infrazioni gravi specificate nel protocollo addizionale del 1977

(artt. 11 e 85)

Articolo 11

Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo.

Articolo 85, paragrafo 2

Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unità sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo.

Articolo 85, paragrafo 3

Oltre alle infrazioni gravi definite nell'art. 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute:

Articolo 85, paragrafo 4

Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo:

<ul style="list-style-type: none"> - fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; - lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi; - lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi; - fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate; - fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; - usare perfidamente il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o altri segni protettori; 	<ul style="list-style-type: none"> - il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalità o di una parte della popolazione del territorio stesso; - qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili; - la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona; - il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, non quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari o utilizzati in appoggio allo sforzo militare; - il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o dal Protocollo 1 del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente.
---	---

Come applicare il criterio 3

- 3.1. La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Il criterio 3 si applica a tutti i paesi destinatari senza distinzione. Tuttavia queste migliori prassi seguono il principio secondo cui, qualora nel paese destinatario sia in corso un conflitto armato o vi siano tensioni interne, occorre compiere un'analisi accurata del rischio che la prevista esportazione provochi o prolunghi il conflitto o aggravi le tensioni esistenti facendole degenerare in un conflitto più ampio. Se dall'analisi emerge che tale rischio sussiste occorre adottare un approccio restrittivo alla licenza di esportazione in esame. Particolare attenzione va prestata al ruolo dell'utente finale nel conflitto. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e qualora si nutrano preoccupazioni sull'esistenza di tensioni o conflitti armati il criterio 3 andrebbe preso in considerazione.
- 3.2. **Fonti di informazioni:** le informazioni sul rischio che le attrezzature provochino o prolunghino conflitti armati, o aggravino tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale dovrebbero essere attinte dalla missione di uno Stato membro nel paese in questione, nonché dall'ufficio geografico del ministero degli esteri.

Una base comune dell'UE che riunisce le informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle relazioni dell'UE e, in certi casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE sui singoli paesi destinatari. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune analisi e interpretazioni della situazione interna nel paese di destinazione finale allorché consultano altri Stati membri in merito ai rifiuti espressi da questi nei confronti di una zona problematica.

Sono altresì utili relazioni di maggior respiro provenienti da internet o dall'intelligence - servizi nazionali di intelligence - soprattutto per la valutazione del possibile aumento di capacità.

Informazioni supplementari possono essere ottenute da:

- missioni locali ONU/UE/OSCE;
- documentazione ONU (UNGA, UNSC), Corte penale internazionale e/o altri organi internazionali e regionali;
- istituti di ricerca (ad es. SIPRI);
- relazioni di ONG internazionali;
- informazioni da ONG/società civile locali e regionali.

L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di pertinenti siti internet.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

3.3. ***Concetti chiave:*** dall'esame del criterio 3 emergono vari concetti chiave, di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

Situazione interna

La "situazione interna" si riferisce agli sviluppi e alla stabilità sotto il profilo economico, sociale e politico all'interno dei confini del paese di destinazione finale. Quest'ultimo, in altri punti della posizione comune 2008/944/PESC, è anche chiamato "paese destinatario".

Incidenza delle tensioni o dei conflitti armati in corso

Le "tensioni" si riferiscono a relazioni ostili o di odio tra gruppi sociali diversi, o gruppi di individui fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, interpretazione di avvenimenti storici, divergenze quanto al benessere economico o alla proprietà di beni, orientamento sessuale o altri fattori. Le tensioni potrebbero essere all'origine di tumulti o atti di violenza, ovvero il movente della creazione di una milizia privata non controllata dallo Stato.

I "conflitti armati" si riferiscono all'escalation delle tensioni tra i suddetti gruppi che giungono a fare uso di armi l'uno contro l'altro.

Nell'esaminare una domanda di licenza di esportazione l'autorità competente deve valutare la situazione interna del paese di destinazione, la partecipazione e il ruolo eventuali dell'utente finale nel conflitto interno o nelle tensioni interne e l'uso probabile della prevista esportazione nel conflitto. Nel valutare i rischi potenziali nel paese di destinazione finale l'autorità competente potrebbe porsi le seguenti domande:

- qual è la destinazione finale della prevista esportazione (tecnologia o attrezzature militari)? L'esportazione sarebbe usata ai fini della sicurezza interna oppure per proseguire le ostilità?
- La tecnologia o le attrezzature militari sono destinate a sostenere operazioni di mantenimento o di imposizione della pace o interventi umanitari sanciti a livello internazionale?
- L'utente finale fa parte di un gruppo coinvolto in un conflitto armato nel paese o è ad esso strettamente collegato? Qual è il ruolo dell'utente finale nel conflitto?
- Qualora siano richieste componenti o parti di ricambio è noto che lo Stato destinatario utilizza il relativo sistema nel conflitto armato nel paese?
- Rapporti recenti riferiscono che le tensioni in corso potrebbero aggravarsi? Vi è il rischio che le tensioni in atto possano sfociare in un conflitto armato se uno o più dei partecipanti riesce ad avere accesso alla tecnologia e alle attrezzature militari da esportare?
- Il paese di destinazione finale è colpito da un embargo regionale o ONU a motivo della sua situazione interna (v. anche criterio 1)?

Natura delle attrezzature

La natura delle attrezzature influirà sul giudizio in base al quale la licenza sarà approvata o rifiutata. Occorre considerare se la tecnologia o le attrezzature da esportare sono effettivamente connesse, direttamente o indirettamente, con le tensioni o i conflitti nel paese di destinazione finale. Ciò sarà tanto più importante se un conflitto armato è già in corso.

Sarebbe opportuno chiedersi tra l'altro:

- l'esportazione è di natura tale da essere o poter essere usata in un conflitto armato nel paese di destinazione finale?
- Vi è il rischio che le tensioni interne in corso possano sfociare in un conflitto armato se l'utente finale previsto ottiene l'accesso a questa tecnologia e attrezzature militari?

Utente finale

Ai fini dell'analisi anche l'utente finale ricopre un ruolo significativo. Se si nutrono preoccupazioni riguardo al criterio 3 è importante stabilire con esattezza a quale branca delle forze armate, della polizia o delle forze di sicurezza è destinata l'esportazione. Ad esempio in un paese destinatario l'esercito e la polizia potrebbero essere coinvolti in un conflitto armato in cui la marina non ha alcun ruolo. A questo riguardo occorre altresì considerare il rischio di sviamento interno.

Il caso è più complesso se le attrezzature vanno a istituti di ricerca o società private. In queste circostanze occorrerebbe formarsi un giudizio sulla probabilità di sviamento e le considerazioni in ordine al criterio 3 dovrebbero basarsi su altri criteri, nello specifico le questioni connesse al criterio 7, ossia il rischio di sviamento.

Sarebbe opportuno chiedersi:

- qual è il ruolo dell'utente finale nel paese di destinazione finale? L'utente finale costituisce parte del problema o piuttosto sta tentando di contribuire alla sua soluzione?
- L'utente finale è coinvolto nel conflitto armato interno o nelle tensioni interne?
- Vi sono riscontri di qualche rilievo su tale coinvolgimento?

3.4. *Giudizio conclusivo*

Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del rischio di cui ai precedenti punti gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 3.

**ELENCO NON ESAUSTIVO DI SITI INTERNET CONTENENTI FONTI DI INFORMAZIONI
PERTINENTI**

Nazioni Unite

(www.un.org)

Comitato istituito con la risoluzione 1540

(<http://www.un.org/en/sc/1540/>)

OSCE/Controllo delle armi

(www.osce.org/)

Unione europea

(www.eeas.europa.eu)

Come applicare il criterio 4

4.1. La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Il criterio 4 si applica a tutti i paesi destinatari senza distinzione. Tuttavia queste migliori prassi seguono il principio secondo cui, qualora sussista un rischio maggiore di conflitto regionale, l'esame del criterio 4 dovrà essere più approfondito rispetto ai casi in cui il rischio è minore. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e qualora si nutrano preoccupazioni sul mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione il criterio 4 andrebbe preso in considerazione.

Il criterio 4 si prefigge di assicurare che le esportazioni non incoraggino, aggravino, provochino o prolunghino conflitti o tensioni nella regione del paese destinatario previsto. Distingue tra l'intenzione di usare l'esportazione prevista per scopi di aggressione e l'intenzione di usarle per scopi di difesa. Il criterio non si prefigge di precludere le esportazioni a paesi che siano vittime (potenziali) di aggressione o di minaccia di aggressione. Occorre valutare con attenzione se vi siano indicazioni chiare dell'intenzione del paese destinatario previsto di usare le esportazioni in questione per attaccare un altro paese, minacciare di farlo o averne la capacità.

4.2. *Fonti di informazione*

Le informazioni sul rischio che le attrezzature possono rappresentare per il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione dovrebbero essere attinte dalla missione di uno Stato membro nel paese in questione, nonché dagli uffici geografici del ministero degli esteri (gli uffici competenti per il paese destinatario come pure quelli competenti per il paese minacciato/aggressore).

Una base comune dell'UE che riunisce le informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle relazioni dell'UE e, in certi casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE sui singoli paesi destinatari e sulla regione. Si potrebbe consultare con assiduità l'INTCEN dell'UE (valutazione del rischio-paese). Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune analisi e interpretazioni della situazione regionale allorché consultano altri Stati membri in merito ai rifiuti espressi da questi nei confronti di una zona problematica.

Sono altresì utili relazioni di maggior respiro provenienti da internet o dall'intelligence - servizi nazionali di intelligence - soprattutto per la valutazione del possibile aumento di capacità.

Informazioni supplementari possono essere ottenute da:

- missioni locali ONU/UE/OSCE;
- documentazione ONU (UNGA, UNSC, registro delle armi delle Nazioni Unite), Corte penale internazionale e/o altri organi internazionali e regionali;
- istituti di ricerca (ad es. SIPRI);
- relazioni di ONG internazionali;
- informazioni da ONG/società civile locali e regionali.

L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di pertinenti siti internet.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

4.3. *Concetti chiave*

Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione

Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi i beni di cui si chiede l'esportazione a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.

Tutti i paesi hanno il diritto all'autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Il criterio tratta dell'eventualità che il paese destinatario intenda usare o minacciare di usare l'esportazione prevista per aggredire un altro paese. Occorre pertanto valutare le intenzioni del destinatario appurando se l'importazione risponde in misura appropriata e proporzionata alla necessità del paese destinatario di provvedere all'autodifesa, assicurare la sicurezza interna e sostenere operazioni di mantenimento della pace e operazioni umanitarie internazionali.

Le domande di licenza per destinazioni sensibili e potenzialmente sensibili sono valutate con attenzione caso per caso, soprattutto se la destinazione dell'esportazione riguarda un paese che è o è stato coinvolto in un conflitto armato. Allorché si valuta l'esistenza di un rischio evidente occorre considerare la storia del conflitto armato e le attuali circostanze prevalenti nel paese destinatario e nella regione, nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o sviluppi futuri dai quali ci si può ragionevolmente attendere che sfocino in un aggravamento delle tensioni o in atti di aggressione.

L'espressione "rifiutano" contenuta nel criterio 4 significa che se la valutazione della domanda di licenza accerta il rischio evidente che l'esportazione prevista sarà usata a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale, la licenza di esportazione deve essere rifiutata indipendentemente dai risultati dell'analisi di altri criteri di cui all'articolo 2 della posizione comune o da altre considerazioni.

Nel valutare tali rischi, gli Stati membri terranno conto tra l'altro:

- a) *dell'esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese*

In ordine a questo elemento occorrerà esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che le attrezzature saranno usate in un conflitto armato in corso tra il paese destinatario e i paesi vicini o in un altro conflitto nella regione. In assenza di conflitto armato occorrerà valutare la situazione regionale. Tensioni crescenti nella regione, minacce più forti di conflitto o fragili intese di pace sono sintomi di un probabile conflitto, che mettono in pericolo il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali.

In questi casi occorre esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che la fornitura delle attrezzature in questione possa accelerare lo scoppio di un conflitto, ad esempio mettendo il paese destinatario in una posizione di vantaggio rispetto ai paesi vicini o altri paesi nella regione. Qualora le attrezzature da esportare aumentino la capacità militare del paese destinatario occorrerà esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che le attrezzature prolunghino un conflitto in corso o facciano esplodere le tensioni latenti in un conflitto armato.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- nella regione vi è un conflitto in corso?
- La situazione attuale della regione può sfociare in un conflitto armato?
- La minaccia di conflitto è teorica/improbabile o costituisce un rischio evidente e concreto?

b) *di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza*

Occorre valutare se sussiste il rischio evidente che il paese destinatario accampi, con un conflitto armato o la minaccia di usare la forza, una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino. Questa rivendicazione territoriale potrebbe essere espressa in una posizione ufficiale o da rappresentanti ufficiali ovvero da forze politiche competenti del paese destinatario e potrebbe riferirsi a uno spazio terrestre, marittimo o aereo. Il paese vicino può non essere necessariamente limitrofo al paese destinatario.

Nell'esprimere un giudizio occorre prendere in considerazione le rivendicazioni recenti del paese destinatario sul territorio di un altro paese. Se il paese destinatario ha tentato in passato di affermare con la forza una rivendicazione territoriale o sta minacciando di farlo occorrerà decidere se sembra probabile che le attrezzature saranno usate in tale eventualità e se le stesse daranno al paese destinatario una capacità supplementare per tentare di affermare tale rivendicazione con la forza, destabilizzando in tal modo la regione.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- il paese destinatario sta accampando una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino?
- La rivendicazione territoriale ha causato un conflitto nella regione o tensioni sotterranee tra il paese destinatario e i paesi vicini?
- Il paese destinatario ha tentato di risolvere la questione con mezzi pacifici, in passato ha tentato di far valere con la forza una rivendicazione territoriale o ha minacciato di farlo?

c) *della probabilità che la tecnologia o le attrezzature militari siano usate per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario*

Allorché esamina questo elemento del criterio 4 lo Stato di esportazione dovrebbe valutare se il paese destinatario ha espresso una dottrina militare di aggressione, nonché valutare la probabilità che le attrezzature richieste siano usate conformemente a detta dottrina. Lo Stato di esportazione dovrebbe anche valutare se le attrezzature richieste sono compatibili con sistemi d'arma in dotazione alle forze di difesa del paese destinatario, ovvero se costituiscono un necessario complemento o sostituzione degli stessi. Può essere altresì opportuno prendere in esame quantità e qualità delle attrezzature da esportare.

d) della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione

In ordine a questo criterio occorrerà esprimere un giudizio riguardo al fatto che la fornitura delle attrezzature al paese destinatario migliori in misura significativa la sua capacità militare e, in caso affermativo, che ne consegua una minaccia di conflitto per un paese vicino, nonché al fatto che, qualora nella regione siano in corso tensioni, fornire le attrezzature aumenti la capacità del paese destinatario introducendo nella regione stessa un nuovo elemento di attrezzatura capace di costituire una minaccia per un paese vicino.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- perché il destinatario desidera acquistare le attrezzature o la tecnologia militari in questione?
- Le attrezzature sono richieste per una semplice sostituzione o manutenzione di elementi esistenti, obsoleti o in cattivo stato, oppure il destinatario sta sviluppando nuove capacità, ad esempio una capacità di attacco aereo molto potenziata?

Natura delle attrezzature

La natura delle attrezzature da esportare influirà sul giudizio in base al quale la licenza sarà approvata o rifiutata. Occorre considerare se sussista il rischio evidente che le attrezzature possano essere usate in un conflitto tra il paese destinatario e i paesi vicini. Questo elemento meriterà maggiore considerazione se nella regione esistono tensioni o un conflitto armato. Se esistono tensioni il tipo di attrezzature è tanto più importante poiché l'attrezzatura stessa potrebbe aumentare in misura significativa la capacità del paese destinatario di passare a un conflitto armato o minacciare di farlo. A causa dell'esportazione di queste attrezzature un paese vicino potrebbe decidere di aumentare l'importazione di armi? Date le tensioni in alcune regioni, un'esportazione potrebbe essere percepita come un aumento della minaccia a un paese vicino: una valutazione di tale questione è pertanto essenziale.

Sarebbe opportuno chiedersi tra l'altro:

- l'esportazione aumenterebbe la capacità del paese destinatario e, in caso affermativo, l'aumenterebbe a un punto tale da compromettere i rapporti di forza esistenti? Date la situazione del paese destinatario e le sue intenzioni, una capacità maggiore configurerebbe il rischio evidente di accelerare lo scoppio di un conflitto?
- Un paese vicino si sentirebbe minacciato dalla tecnologia o attrezzatura militari da esportare?
- Sussiste il rischio che tensioni in corso nella regione sfocino in un conflitto armato qualora uno o più partecipanti riescano ad accedere a tale tecnologia o attrezzature militari?

Le attrezzature sono di natura tale da essere o poter essere usate in un conflitto armato nella regione? Con quale probabilità queste attrezzature sarebbero usate in un conflitto?

Utente finale

Occorre esprimere un giudizio riguardo al fatto che l'utente finale permetta l'uso dell'attrezzatura in modo non conforme al criterio 4. Se le attrezzature sono fornite direttamente ai militari/al governo occorre decidere se le attrezzature stesse saranno usate in azioni militari contro un altro paese.

Il caso è più complesso se la tecnologia o le attrezzature militari vanno a istituti di ricerca o società private. In queste circostanze occorrerebbe esprimere un giudizio sulla probabilità di sviamento e le considerazioni in ordine al criterio 4 dovrebbero basarsi su altri criteri, nello specifico le questioni connesse al criterio 7, ossia il rischio di sviamento.

Sarebbe opportuno chiedersi:

- l'esportazione sarà probabilmente usata in un conflitto con un paese vicino? Oppure è più probabile che vada alla polizia, a un'operazione dell'ONU o a qualche altra branca delle forze di sicurezza non direttamente connesse con gli aspetti previsti al criterio 4?

4.4. **Giudizio conclusivo.** Sulla base delle informazioni e della valutazione degli elementi proposti negli orientamenti di cui sopra, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 4.

**ELENCO NON ESAUSTIVO DI SITI INTERNET CONTENENTI FONTI DI INFORMAZIONI
PERTINENTI**

Nazioni Unite

(www.un.org)

Comitato istituito con la risoluzione 1540

(<http://www.un.org/en/sc/1540/>)

OSCE/Controllo delle armi

(www.osce.org)

Unione europea

(www.eeas.europa.eu)

Come applicare il criterio 5

5.1. La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune, senza restrizioni circa la destinazione. Questo ambito di applicazione è valido anche per il criterio 5. A differenza degli altri sette criteri che richiamano l'attenzione degli Stati membri su un particolare aspetto del paese di destinazione ritenuto fonte di rischio, il criterio 5 invita gli Stati membri a condurre un'analisi incentrata su un parametro che è specifico per gli stessi: la loro sicurezza nazionale e quella di amici o alleati, e di altri Stati membri. Obiettivo del criterio 5 è evitare che un'esportazione di tecnologia o attrezzature militari pregiudichi la sicurezza nazionale degli Stati membri, di paesi alleati o amici. La valutazione delle esportazioni si dovrà effettuare alla luce del criterio 5, senza pregiudizio del rispetto degli altri criteri fissati dalla posizione comune.

Due punti devono costituire oggetto di analisi prima che sia rilasciata una licenza di esportazione:

- a) l'impatto potenziale dell'operazione sugli interessi di sicurezza e di difesa dei paesi amici o alleati o di altri Stati membri, senza pregiudizio dell'osservanza degli altri criteri, particolarmente i criteri 2 e 4;
- b) le conseguenze dell'esportazione sulla sicurezza operativa delle forze armate degli Stati membri e dei paesi amici o alleati.

5.2. **Fonti di informazioni:** le informazioni circa la sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro e circa gli interessi di difesa, provengono principalmente dalle seguenti fonti:

- Carta delle Nazioni Unite;
- Trattato NATO ²;
- OSCE: Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Atto finale di Helsinki 1975); Principi che governano i trasferimenti di armi convenzionale (25 novembre 1993);
- Consiglio d'Europa;
- trattato sull'Unione europea; i testi basilari della PESC ("Un'Europa sicura in un mondo migliore. Strategia europea in materia di sicurezza");
- testi nazionali o regionali: accordi di difesa; accordi di assistenza; accordi in materia di cooperazione militare; alleanze; ecc.

Dato che gli accordi in materia di sicurezza e di difesa sono generalmente riservati, gli Stati membri, quando esaminano una domanda specifica che potrebbe rientrare nell'ambito del criterio 5, possono consultare direttamente i loro amici e alleati per approfondire la loro analisi dell'eventuale impatto dell'esportazione in questione sugli interessi in materia di sicurezza e di difesa.

² Il riferimento riguarda solo taluni Stati membri dell'UE. Cfr. sezione 5.6. infra.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

5.3. **Concetti chiave.** Il criterio 5 si intitola:

"Sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati"³.

5.4. **Sicurezza nazionale.** La sicurezza nazionale si riferisce alla capacità degli Stati membri di garantire l'integrità territoriale, proteggere la popolazione e preservare gli interessi in materia di sicurezza nazionale, nonché le risorse e gli approvvigionamenti ritenuti essenziali alla sussistenza e all'indipendenza nei confronti di tutti i tipi di minacce e attacchi.

La sicurezza nazionale è strettamente connessa con la sicurezza dell'Europa. La strategia europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio europeo del dicembre 2003 ha definito la gamma delle minacce che pesano sulla sicurezza dell'Unione europea. Tra queste: il terrorismo (l'estremismo religioso, le reti elettroniche); la proliferazione delle armi di distruzione di massa; i conflitti regionali (conflitti violenti o congelati che persistono alle nostre frontiere, minoranze minacciate); il fallimento dello Stato (corruzione, abuso di potere, istituzioni deboli, mancanza di affidabilità, conflitti civili); la criminalità organizzata (traffico transfrontaliero di stupefacenti, tratta di donne, di migranti clandestini e traffico di armi, pirateria marittima).

La sicurezza nazionale deve anche essere valutata tenendo conto della sicurezza internazionale (o collettiva), che figura tra gli scopi perseguiti dalla Carta delle Nazioni Unite. Quest'ultima prevede la liceità dei sistemi regionali di sicurezza collettiva purché siano conformi agli scopi e ai principi del sistema universale (articolo 52). Esso riconosce il diritto naturale di autotutela, individuale o collettiva (articolo 51).

³ Questa frase è ripresa con un adattamento da uno dei principi che governano i trasferimenti di armi convenzionali adottati dall'OSCE: *"Ciascuno Stato partecipante eviterà trasferimenti suscettibili di minacciare la sicurezza nazionale degli altri Stati e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza internazionalmente riconosciuta di un altro Stato"*. (principio 4, lettera b), ii).

5.5. *Territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro.* I territori in questione possono essere assimilati ai seguenti tipi:

- i territori oggetto dell'articolo 5 del trattato NATO, che definisce la portata geografica di un attacco armato che può far scattare il meccanismo di assistenza militare tra le parti;
- le **regioni ultraperiferiche (RUP)**: i quattro dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Isola della Riunione); le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira nell'Oceano Atlantico, la comunità autonoma spagnola delle Isole Canarie nell'Oceano Atlantico;
- i **paesi e territori d'oltremare**, oggetto degli articoli da 198 a 204 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), elencati nell'allegato II dello stesso trattato: Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, terre australi antartiche francesi, isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Pierre e Miquelon, Aruba, Antille olandesi, Anguilla, isole Cayman, isole Falkland, Georgia del Sud e isole Sandwhich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, territori dell'Antartico britannico, territori britannici dell'Oceano Indiano, isole Turks e Caicos, isole Vergini britanniche, le Bermude;
- i territori europei ai quali si applicano le disposizioni del TFUE a determinate condizioni (articolo 349 del TFUE).

5.6. **Paesi alleati.** I paesi alleati possono essere definiti come Stati associati attraverso un trattato o un accordo internazionale in cui figurano una clausola di solidarietà o una clausola di reciproca difesa. La clausola di solidarietà prevede la mobilitazione di tutti gli strumenti di cui dispongono gli Stati parti, compresi i mezzi militari, se uno di essi è oggetto di un attacco terroristico o vittima di una catastrofe naturale o di origine umana. La clausola di difesa collettiva stabilisce che in caso di aggressione armata di uno degli Stati parti, gli altri gli devono portare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro potere, nel rispetto del carattere specifico della loro politica di sicurezza e di difesa.

Esempi di clausole di difesa reciproca sono l'articolo 5 del trattato del Nord Atlantico che stabilisce l'Alleanza atlantica e l'articolo 42, paragrafo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE). La clausola di difesa reciproca stabilita dal TUE è integrata dalla clausola di solidarietà (articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE)) che stabilisce che gli Stati membri agiscano congiuntamente qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Siffatte clausole possono anche includere accordi bilaterali di difesa, ma questi non sono generalmente pubblicati.

Gli Stati membri dell'UE sono in maggioranza membri della NATO, salvo la Svezia, l'Irlanda, Cipro, Malta, l'Austria e la Finlandia.

5.7. **Paesi amici.** La descrizione di "paesi amici" è meno precisa di quella di "paesi alleati". In generale può applicarsi a paesi con i quali uno Stato membro ha una relazione bilaterale intensa e/o di lunga durata, particolarmente nel settore della difesa e della sicurezza, o con i quali condivide valori e interessi e persegue obiettivi comuni.

Per stabilire se un paese possa essere descritto come amico da un particolare Stato membro, gli Stati membri possono verificare se esista una serie di indici positivi, tra cui il numero di persone che possiedono la doppia cittadinanza, la presenza di cittadini europei, l'esistenza di una comunità linguistica, il numero di accordi commerciali e di accordi di cooperazione, ecc.

Il testo del criterio 5 recita:

" Gli Stati membri tengono conto degli aspetti seguenti:

- a) *effetto potenziale della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare **sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza** e su quelli di Stati membri e dei paesi amici e alleati, pur riconoscendo che tale fattore non può incidere sull'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;*
- b) *rischio di **utilizzo** della tecnologia o delle attrezzature militari in questione **contro le loro stesse forze** o quelle di paesi amici o alleati o di altri Stati membri."*

5.8. *Critério 5 a*

5.8.1. *Il significato dell'effetto potenziale dell'esportazione*

a) Effetto positivo

Se l'esportazione prevista contribuisce a rafforzare la sicurezza nazionale, in particolare gli interessi in materia di difesa e di sicurezza, di paesi amici o alleati e di altri Stati membri, la valutazione sarà a priori favorevole, senza pregiudizio dell'analisi che dovrà essere effettuata riguardo ai criteri 2 e 4.

b) Effetto negativo

Se d'altra parte l'esportazione crea direttamente o indirettamente una minaccia per gli interessi in materia di difesa e di sicurezza di paesi amici o alleati e di altri Stati membri, la valutazione a priori sarà sfavorevole.

La valutazione prenderà in considerazione in particolare i seguenti elementi:

- il mantenimento dell'equilibrio strategico;
- il carattere offensivo delle attrezzature esportate;
- la sensibilità del materiale;
- l'aumento delle prestazioni operative che si possa ottenere dal materiale esportato;

- la schierabilità delle attrezzature esportate e/o la schierabilità conferita dall'attrezzatura;
- l'utilizzazione finale del materiale;
- il rischio di sviamento del materiale.

5.8.2. *Interessi in materia di difesa e di sicurezza*

Nell'analizzare il rischio relativo ai loro interessi in materia di difesa e di sicurezza, e a quelli di paesi alleati o amici e di altri Stati membri, gli Stati membri non devono mancare di tener conto dell'eventuale impatto sulla sicurezza delle loro forze quando queste sono schierate in zone esterne.

Inoltre questa valutazione sarà effettuata senza pregiudizio dell'osservanza degli altri criteri.

5.9. *Criterio 5 b*

Il rischio operativo è analizzato nel modo seguente.

- a) Esiste una minaccia diretta per la sicurezza delle forze di uno Stato membro o di quelle di paesi amici o alleati?

La minaccia può essere permanente o temporanea. Lo Stato membro considererà molto attentamente le domande in cui il destinatario finale sia una regione di cui si conosce l'instabilità, in particolare qualora l'esportazione si debba effettuare a profitto di forze armate sulle quali il controllo potrebbe non essere né totale né permanente. Con il tempo siffatta instabilità può far sorgere un rischio per le nostre forze o per quelle di paesi alleati o amici, specialmente qualora siffatte forze siano presenti nella regione a titolo di una cooperazione militare o di operazioni di mantenimento della pace.

In sintesi, se un'esportazione è tale da poter far pesare una minaccia diretta sulla sicurezza delle forze di uno Stato membro o di un paese alleato o amico, presenti nel paese di destinazione finale o in un paese vicino, si emetterà una valutazione a priori sfavorevole. Lo stesso approccio sarà utilizzato per garantire la sicurezza delle forze internazionali di mantenimento della pace.

- b) Esiste un rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature militari a profitto di una forza o di una entità ostile agli interessi e alle forze di uno Stato membro, amico o alleato?

Questo rischio è analizzato alla stregua di quelli di cui al criterio 7. Il paese esportatore terrà conto dell'esistenza di gruppi terroristici, di organizzazioni di lotta armata contro il potere in carica o di reti di criminalità organizzata che possano usare le attrezzature per attività in grado di pregiudicare la sicurezza delle forze degli Stati membri e di paesi alleati o amici, nonché quella delle forze internazionali di mantenimento della pace, o che possano usare siffatte attrezzature in modo incompatibile con uno degli altri criteri fissati dalla posizione comune.

c) Il paese destinatario ha la capacità tecnica di utilizzare l'attrezzatura?

La capacità tecnica si riferisce alla capacità del paese destinatario di utilizzare efficacemente l'attrezzatura in questione, sia per quanto riguarda il materiale in sé che in termini di personale. Si riferisce anche al livello tecnologico del paese destinatario e alla sua capacità operativa nonché, in generale, al livello di prestazioni della sua attrezzatura.

Di conseguenza l'esame della compatibilità di un'esportazione di tecnologia o attrezzature militari con tale capacità tecnica dovrebbe tener conto dell'opportunità o meno di fornire al destinatario un'attrezzatura il cui grado di sensibilità o di sofisticazione è superiore ai mezzi tecnologici e alle esigenze operative del paese destinatario.

Al fine di determinare questa compatibilità, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- il paese destinatario è dotato di un'infrastruttura militare che gli consenta di utilizzare efficacemente l'attrezzatura?
- Il livello tecnologico dell'attrezzatura richiesta è proporzionato alle esigenze espresse dal paese destinatario e alla sua capacità operativa?
- La manutenzione dell'attrezzatura analoga già in servizio è effettuata correttamente?
- Vi è un numero sufficiente di persone qualificate in grado di utilizzare l'attrezzatura e provvedere alla sua manutenzione? ⁴

⁴ Ad esempio, gran parte degli ingegneri e dei tecnici del paese è già occupata nel settore militare? Nel settore civile vi è una carenza di ingegneri e tecnici che potrebbe essere aggravata da ulteriori assunzioni nel settore militare?

d) Per approfondire le loro analisi del rischio operativo, specialmente per casi particolarmente sensibili, gli Stati membri potrebbero effettuare studi d'impatto caso per caso, facendo ricorso a tutte le pertinenti informazioni che possano essere scambiate tra gli Stati membri, i paesi amici o alleati. Questi studi saranno volti a stabilire la presenza di forze nazionali, europee e internazionali e di quelle di paesi amici o alleati, nelle varie regioni del mondo, e altresì a valutare la realtà del rischio di un utilizzo contro queste forze dell'attrezzatura o tecnologia da esportare.

Questi studi d'impatto potrebbero includere le seguenti questioni:

- Nella sua analisi della realtà del rischio lo Stato membro prenderà in considerazione particolarmente:
 - la natura delle attrezzature: il carattere direttamente offensivo, la superiorità tecnologica che conferisce alle forze che la detengono, l'autonomia d'uso, l'aumento del funzionamento operativo che permetterebbero le attrezzature;
 - le eventuali distinzioni in materia di dottrina di impiego delle attrezzature, a seconda dell'utilizzatore;
 - la natura delle operazioni: guerra tra forze convenzionali, guerra asimmetrica, guerra civile, ecc.

- Nella sua analisi del rischio di sviamento, lo Stato membro prenderà in considerazione particolarmente:
 - la capacità delle attrezzature di essere facilmente sviate, quindi utilizzate facilmente da agenti non militari, e/o integrate in altri sistemi;
 - la capacità delle attrezzature di essere adattate per usi militari, o utilizzate per modificare altre attrezzature per usi militari (in particolare per trasformare attrezzature non letali in armi letali);
 - la possibilità di sottoporre a speciale attenzione determinate attrezzature, in particolare le armi leggere e di piccolo calibro (incluso il MANPADS) e i dispositivi di visione notturna e di intensificazione della luce;
 - al riguardo le operazioni con misure di controllo potenziato (contrassegni e tracciabilità, ispezioni in loco) o di lotta contro la disseminazione (distruzione di vecchie scorte, meccanismo di sorveglianza delle quantità) otterranno una valutazione a priori meno restrittiva.

5.10. *Giudizio conclusivo*

In funzione delle informazioni e della valutazione dei fattori di cui ai precedenti punti 5.8 e 5.9, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 5.

FONTI DI INFORMAZIONI

UE (Unione europea)

<http://www.europa.eu/>

ONU (Nazioni Unite)

<http://www.un.org/>

OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa)

<http://www.osce.org/>

NATO (Organizzazione del trattato del Nord Atlantico)

<http://www.nato.int/>

Come applicare il criterio 6

6.1. La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Così, in generale, il criterio 6 si applica alle esportazioni dirette a tutti i paesi destinatari non appartenenti all'UE.

Tuttavia poiché il criterio 6 stabilisce un collegamento con il comportamento del paese destinatario per quanto riguarda la comunità internazionale, si dovrebbe prestare speciale attenzione ai paesi nei cui confronti ci sono motivi di preoccupazione per la loro posizione in materia di terrorismo, la natura delle loro alleanze e il rispetto del diritto internazionale.

In osservanza dei principi espressi nel preambolo e nelle pertinenti disposizioni del trattato sul commercio delle armi e come sottolineato all'articolo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, nel procedere alle valutazioni sulla base del criterio 6 occorre considerare un ulteriore aspetto, ossia il sostegno o l'incoraggiamento forniti dal paese destinatario alla criminalità organizzata internazionale o transnazionale⁵. Con riferimento al traffico di armi e all'ambito di applicazione nonché alle pertinenti disposizioni del trattato sul commercio delle armi, è importante ricordare il pertinente quadro normativo internazionale, il "protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni", addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

⁵ Con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la criminalità organizzata transnazionale si distingue per attività illegali e criminali condotte da "gruppi criminali organizzati" o da "gruppi strutturati" il cui scopo è commettere illeciti e reati gravi di natura transnazionale al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale, sanzionabili con una pena privativa della libertà di almeno quattro anni o con una pena più elevata.

Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione, un reato è di natura transnazionale se è commesso in più di uno Stato, è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

6.2. **Fonti di informazioni.** Una base comune dell'UE che riunisce fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capi missione dell'UE, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE, nonché dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Ulteriori informazioni potrebbero essere ottenute tramite:

- missioni diplomatiche degli Stati membri e altre istituzioni governative nazionali;
- le Nazioni Unite e altri organismi e agenzie internazionali e regionali, come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Centro regionale per le armi leggere a Nairobi, l'Organizzazione degli Stati americani e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica;
- il Comitato internazionale della Croce rossa (CICR), la Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e altri organismi umanitari;
- Europol, Interpol e agenzie di intelligence;
- organizzazioni non governative e altre fonti affidabili.

Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo di pertinenti fonti di informazioni.

6.3. **Concetti chiave.** Il criterio 6 si riferisce a un'ampia gamma di aspetti onnicomprensivi di cui si dovrebbe tener conto in ogni valutazione e che sono evidenziati nel corrispondente testo:

"Comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale.

Gli Stati membri tengono conto, fra l'altro, dei comportamenti del paese acquirente per quanto concerne:

- a) il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;*
- b) il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare riguardo al non ricorso alla forza, e del diritto internazionale umanitario;*
- c) il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di cui alla lettera b) del criterio 1."*

Di conseguenza, nel valutare se una licenza di esportazione debba essere o no rilasciata, gli Stati membri dovrebbero considerare i comportamenti presenti e passati del paese acquirente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo e di criminalità organizzata internazionale, la natura delle sue alleanze, il rispetto del diritto internazionale e degli impegni presi a tale livello, in particolare per quanto concerne il non ricorso alla forza, il diritto umanitario internazionale e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, il controllo degli armamenti e il disarmo.

Il criterio 6 è preso in considerazione per i paesi acquirenti i cui governi mostrino comportamenti negativi per quanto riguarda le suddette disposizioni, così durante la valutazione l'identità specifica e la natura dell'utente finale o delle attrezzature da esportare non sono al centro dell'attenzione. Di fatto l'attenzione dell'analisi è incentrata sul **comportamento del paese acquirente** più che su eventuali considerazioni del rischio che un determinato trasferimento possa avere particolari conseguenze negative.

Pertanto, quanto ai concetti chiave sottolineati nel criterio 6 gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione i suggerimenti in appresso.

- 6.4. *Sostegno o incoraggiamento da parte del paese acquirente al terrorismo e alla criminalità organizzata internazionale.* Occorre un esame più approfondito nel valutare le domande per singole licenze di esportazione verso paesi acquirenti sospettati di sostenere in qualunque modo il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale.

In questo quadro per "terrorismo" si intendono "atti terroristici" vietati dal diritto internazionale, come attacchi deliberati ai civili, attacchi indiscriminati, cattura di ostaggi, tortura o uccisioni deliberate e arbitrarie, quando lo scopo di tali atti, per loro natura o per il contesto, è intimidire la popolazione o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Per quanto concerne la "criminalità organizzata internazionale", si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di clandestini, il traffico di sostanze nucleari e radioattive, il riciclaggio di capitali e atti analoghi, svolte da un gruppo strutturato di persone, esistente per un periodo di tempo e operante di concerto allo scopo di commettere illeciti o reati gravi definiti conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Facendo riferimento al protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al trattato sul commercio delle armi, la fabbricazione e il traffico illeciti di armi andrebbero annoverati tra le attività illecite di gruppi criminali organizzati.

Un paese acquirente può incoraggiare o sostenere il terrorismo e la criminalità internazionale in molti modi e prima di rilasciare una licenza l'autorità competente potrebbe porsi, tra l'altro, i seguenti quesiti:

- nel paese acquirente si segnalano attività terroristiche/criminali passate o presenti?
- Vi è la certezza o il sospetto di collegamenti del paese acquirente con organizzazioni terroristiche/criminali (o anche con singoli terroristi/criminali) o vi sono ragioni di sospettare che soggetti all'interno del paese acquirente e tollerati dallo stesso abbiano siffatti collegamenti?
- Vi sono altre ragioni di sospettare che il paese acquirente tolleri la riesportazione o lo sviamento di tecnologia o attrezzature militari verso organizzazioni terroristiche/criminali, o che organizzi la riesportazione o lo sviamento stessi?

- Il paese acquirente ha una legislazione interna che tollera le attività terroristiche/criminali, o la mancata applicazione della legislazione ha come effetto la tolleranza di attività terroristiche/criminali?

Molti di questi quesiti possono essere posti anche durante una valutazione relativa al criterio 7 ma nell'ambito del criterio 6 riguardano il governo del paese acquirente piuttosto che l'utente finale.

Ci si dovrebbe chiedere in particolare:

- il paese acquirente persegue penalmente il finanziamento di terroristi, congela le attività finanziarie delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici e vieta la fornitura di servizi a coloro che partecipano a tali atti terroristici?
- Il paese acquirente si astiene dal fornire qualsiasi forma di sostegno, attivo o passivo, ad entità o persone coinvolte in atti terroristici?
- Il paese acquirente provvede allo scambio di informazioni con gli altri Stati a fini di allarme tempestivo?
- Il paese acquirente nega rifugio a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o compiono atti terroristici?
- Il paese acquirente impedisce a coloro che finanziano, pianificano, sostengono o compiono atti terroristici di utilizzare il proprio territorio?
- Il paese acquirente impedisce a coloro che compiono atti terroristici di circolare liberamente, mediante efficaci controlli alle frontiere?

6.5. *Natura delle alleanze del paese acquirente.* Per "alleanza" in senso stretto si potrebbe intendere un trattato internazionale che lega uno Stato ad uno o più altri Stati e definisce le condizioni in cui si prestano reciproca assistenza. Poiché per poche delle molteplici relazioni tra Stati in materia di cooperazione economica, militare o di difesa può valere tale interpretazione limitata del termine "alleanza", tale termine dovrebbe essere interpretato, nel contesto del criterio 6, in senso più ampio e includere tutti gli accordi di carattere economico, militare e in materia di difesa che per natura mirano a stabilire un legame significativo (ovvero anche obiettivi politici comuni) tra due o più Stati.

Una più ampia interpretazione del termine "alleanza" comprenderà anche una visione condivisa dei rapporti internazionali (che può derivare tra l'altro da una visione politica e da interessi economici comuni o dalla comunanza di altri interessi) che sfocerà in una azione significativa intesa a perseguire un obiettivo comune. Quale esempio si potrebbe citare il sostegno combinato ad una delle parti coinvolta in una situazione di crisi, tensione o conflitto.

Pertanto, dato che la natura delle alleanze è dettata sostanzialmente da una valutazione politica, il termine "alleanza" dovrebbe essere interpretato cum grano salis in base agli interessi nazionali degli Stati membri.

Alla luce di tali considerazioni, quando si tratta di rilasciare una licenza di esportazione, gli Stati membri potrebbero, tra l'altro, porsi le seguenti domande:

- il paese acquirente appartiene ad una alleanza fondata o che agisce per contrastare uno Stato membro o un paese alleato o amico?

- Il paese acquirente appartiene ad una alleanza che non rispetta o non promuove l'osservanza dei principi fondanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite?
- Il paese acquirente appartiene ad una alleanza che favorisce la destabilizzazione della comunità internazionale?

6.6. *Adempimento degli impegni internazionali da parte del paese acquirente.* Quando si tratta di stabilire se debba essere rilasciata una licenza di esportazione, gli Stati membri potrebbero anche esaminare se il paese acquirente (vale a dire il governo del paese acquirente) adempie ai suoi impegni internazionali.

Si dovrebbe prestare attenzione agli impegni giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato come le norme del diritto internazionale e le norme risultanti da trattati universalmente accettate da tutti gli Stati. Vanno menzionati in particolare gli impegni che per loro natura possono essere generalmente violati mediante l'impiego di tecnologia o attrezzature militari (quali il divieto dell'impiego della forza armata (articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite) o il rispetto del diritto internazionale durante un conflitto).

Gli Stati membri dovrebbero inoltre porsi i quesiti seguenti:

- il paese acquirente rispetta i propri impegni per quanto riguarda l'applicazione di un embargo sulle armi stabilito da ONU, OSCE e UE?
- Il paese acquirente impiega, ha impiegato o minaccia di impiegare la forza in violazione dell'articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite per risolvere una crisi internazionale?

- Il paese acquirente viola sistematicamente gli impegni assunti nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario o i trattati spontaneamente sottoscritti?
- Il paese acquirente agisce in modo da escludere se stesso dalla comunità internazionale degli Stati?

Per quanto riguarda il diritto internazionale umanitario gli indicatori di valutazione del rischio potrebbero essere costituiti dalle risposte ai seguenti quesiti:

- il paese acquirente ha assunto l'impegno formale di applicare le norme del diritto internazionale umanitario e ha adottato misure adeguate per la loro attuazione?
- Il paese acquirente dispone degli strumenti giuridici, giudiziari e amministrativi necessari per la repressione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Il paese acquirente che è o è stato coinvolto in conflitti armati ha commesso gravi violazioni del diritto internazionale umanitario?
- Il paese acquirente che è coinvolto o è stato coinvolto in un conflitto armato ha omesso di adottare tutte le misure possibili per prevenire gravi violazioni del diritto internazionale umanitario?

Come già osservato in precedenza, l'analisi non sembra concentrarsi principalmente sul tipo di attrezzatura da esportare, né sull'utente finale; obiettivo del criterio 6 è piuttosto di evitare qualsiasi esportazione di tecnologia o attrezzature militari ai paesi i cui governi non rispettano i loro impegni internazionali.

In questo contesto assume particolare importanza il criterio 1 della posizione comune ("impegni internazionali"). Pertanto gli Stati membri dovrebbero fare riferimento anche a tale criterio.

L'allegato II della presente sezione contiene un elenco non esaustivo dei trattati internazionali.

6.7. *Impegno del paese acquirente per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo*

Per la valutazione relativa al criterio 6 occorre esaminare il comportamento del paese acquirente per quanto riguarda gli impegni nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti. Gli Stati membri esamineranno in particolare la legislazione interna del paese acquirente e i suoi impegni internazionali. Si dovrebbe prestare attenzione anzitutto alle convenzioni citate nel contesto del criterio 1.

È opportuno chiedersi:

- il paese acquirente ha firmato/ratificato/aderito al trattato di non proliferazione delle armi nucleari, alla convenzione sulle armi biologiche e tossiniche, alla convenzione sulle armi chimiche e al trattato sul commercio delle armi e adempie agli obblighi ivi contenuti? Qualora non vi adempisse, perché?

- Il paese acquirente rispetta l'impegno di non esportare alcun tipo di mina terrestre antipersona, in base alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione ?
- Il paese acquirente è firmatario o membro o rispetta gli impegni assunti nelle intese o regimi internazionali, in particolare gruppo dei fornitori nucleari, gruppo Australia, regime di non proliferazione nel settore missilistico, intesa di Wassenaar e codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici?

Anche se il criterio 6 cita le questioni sopramenzionate come più pertinenti per la valutazione, gli Stati membri potrebbero porsi anche alcuni dei quesiti previsti nel contesto del criterio 7, e altri ancora:

- il paese destinatario riferisce al registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite? Qualora non riferisse, perché?
- Il paese destinatario si è allineato sui principi della posizione comune 2008/944/PESC o di intese regionali analoghe?
- Il paese destinatario partecipa alla conferenza del disarmo?
- Il paese destinatario applica efficaci controlli sulle esportazioni e sui trasferimenti disciplinati da una legislazione dedicata sul controllo e da disposizioni per le licenze conformi alle norme internazionali?

Ancora una volta gli Stati membri dovrebbero tenere presente che nel procedere alle valutazioni nel contesto del criterio 7 (rischio di sviamento) è possibile fare una distinzione tra la qualità della tecnologia o attrezzature militari o tra gli utenti finali; quando gli stessi quesiti vengono posti per la valutazione nel contesto del criterio 6 gli Stati membri decideranno, in base al loro parere sul governo del paese destinatario, se inviare o meno attrezzature nel paese in questione.

Un elenco non esaustivo di regimi e organizzazioni di controllo delle esportazioni di armi figura nell'allegato III.

- 6.8. **Giudizio conclusivo.** Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del paese di cui ai precedenti punti, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 6.

Gli Stati membri non rilasceranno una licenza quando la valutazione generale del comportamento del paese acquirente con riferimento al criterio 6 non è positiva.

In ogni caso la valutazione, anche se fosse positiva, non potrà mai giustificare trasferimenti di armi che sarebbero rifiutati ai sensi di altri criteri della posizione comune.

SITI INTERNET CONTENENTI FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI

Nazioni Unite/armi convenzionali

(<http://disarmament.un.org>)

Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza

(<http://www.un.org/sc/committees/>)

Relazione del Consiglio di sicurezza

(<http://www.securitycouncilreport.org>)

Comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza

(<http://www.un.org/en/sc/ctc/>)

Comitato istituito con la risoluzione 1540

(<http://www.un.org/en/sc/1540/>)

Programma globale contro la corruzione, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC)

(<http://www.unodc.org/>)

Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo/UNIDIR

(<http://www.unidir.org>)

OSCE/controllo delle armi

(<http://www.osce.org>)

Unione europea

(<http://www.eeas.europa.eu>)

CIA "World fact book"

(<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>)

Sezione "Defence" e sezione "Foreign report" della Jane's

(<http://www.janes.com/>)

SIPRI

(<http://www.sipri.org>)

International Action Network on Small Arms

(<http://www.iansa.org>)

Small Arms Survey

(<http://www.smallarmssurvey.org/>)

Comitato Internazionale della Croce Rossa

(<http://www.icrc.org>)

PERTINENTI TRATTATI INTERNAZIONALI

Carta delle Nazioni Unite

Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche

Convenzione sulle armi chimiche

Trattato di non proliferazione (TNP)

Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari CTBT

Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

Trattato di Raratonga

Trattato di Pelindaba

Trattato di Tlatelolco

Trattato di Bangkok

Trattato relativo ad una zona esente da armi nucleari in Asia centrale

Trattato sull'Antartide

Trattato relativo ai fondali marini

Trattato sullo spazio extraatmosferico

Colloqui per la limitazione degli armamenti strategici (SALT)

Convenzioni di Ginevra

Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile

Convenzione su alcune armi convenzionali

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Trattato sul commercio delle armi

I testi di questi ed altri trattati internazionali possono essere reperiti sul sito <http://untreaty.un.org/>

PERTINENTI REGIMI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CONTROLLO DELLE
ESPORTAZIONI DI ARMI

Intesa di Wassenaar

(<http://www.wassenaar.org>)

Gruppo dei fornitori nucleari

(<http://www.nuclearsuppliersgroup.org>)

Gruppo Australia

(<http://www.australiagroup.net>)

Comitato Zangger

(www.zanggercommittee.org)

MTCR

(<http://www.mtcr.info>)

Codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici

(<http://www.hcoc.at/>)

Come applicare il criterio 7

7.1. La posizione comune 2008/944/PESC si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso come specificato all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 7 si applica a priori, senza distinzioni, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari. Tuttavia queste prassi seguono il principio secondo cui nei casi in cui sussiste un rischio potenziale più elevato occorre un esame più attento rispetto ai casi che presentano meno rischi. È opportuno valutare le singole domande di licenza di esportazione caso per caso con un'analisi sul rischio globale basata sul livello potenziale di rischio nel paese destinatario, sull'attendibilità di coloro che sono implicati nelle transazioni, sulla natura dei beni da trasferire e la loro destinazione finale prevista.

Per meglio comprendere e prevenire lo sviamento di tecnologia o attrezzature militari, gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare informazioni sui singoli paesi, attività ed entità che destano preoccupazioni tramite la cooperazione in sede di Gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM), o attraverso altri canali.

In linea con l'articolo 11 del trattato sul commercio delle armi, e conformemente alla propria legislazione nazionale, tali informazioni potrebbero riguardare attività illecite tra cui la corruzione, i circuiti di traffico internazionale, l'intermediazione illecita, fonti di approvvigionamento illecito, metodi di dissimulazione, punti comuni di spedizione, o destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nello sviamento. Gli Stati parte del trattato sul commercio delle armi si impegnano ad adottare misure adeguate qualora accertino uno sviamento. Tali misure possono includere la notificazione degli Stati parte potenzialmente coinvolti, l'ispezione delle spedizioni sviate e l'adozione di misure di follow-up attraverso indagini e la repressione. Per esempio, qualora uno Stato membro identifichi uno sviamento causato da una determinata attività o entità, potrebbe considerare di notificarlo all'altro Stato membro (e agli Stati parte del trattato) al fine di mitigare il rischio di sviamento di ogni successiva operazione che coinvolga la stessa attività o entità.

Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 2 del trattato sul commercio delle armi gli Stati parte sono incoraggiati ad informare gli altri Stati parte, tramite il Segretariato, delle misure adottate che sono risultate efficaci per fronteggiare lo sviamento del trasferimento di armi convenzionali, e l'articolo 15, paragrafo 4 incoraggia gli Stati parte a cooperare, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardanti attività illecite e attori illeciti, per prevenire ed eliminare lo sviamento di armi convenzionali. Tutti gli Stati parte del trattato sul commercio delle armi hanno in ogni caso assunto l'impegno di cooperare e di scambiare informazioni, laddove fattibile e opportuno, al fine di mitigare il rischio di sviamento. Con riguardo al suddetto scambio di informazioni, tutte le restrizioni all'utilizzo di informazioni sensibili sono prese in considerazione.

Inoltre, una migliore documentazione sulla valutazione del rischio di sviamento (ad esempio contratti o accordi, certificati di utente finale, garanzie varie) già nella fase di autorizzazione rende più difficile lo sviamento stesso. Sistemi efficaci di controllo dell'utente finale contribuiscono a prevenire lo sviamento o le riesportazioni non accettabili di tecnologia e attrezzature militari. I certificati di utente finale e la loro autenticazione in fase di rilascio di licenza dovrebbero svolgere un ruolo centrale nelle politiche contro lo sviamento (si veda anche il capitolo 2 - Procedure di rilascio delle licenze). Ciò nondimeno l'uso dei certificati di utente finale non può sostituirsi ad una valutazione completa del rischio presentato dalla situazione specifica. Il linea con l'articolo 11 del trattato sul commercio delle armi gli Stati membri si adoperano per prevenire lo sviamento anche considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio come, ad esempio, misure di costruzione di fiducia reciproca o programmi elaborati e concordati congiuntamente tra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione potranno includere, se del caso, l'esame delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati, o garanzie supplementari, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure appropriate.

7.2. **Fonti di informazioni.** Le informazioni sui rischi di sviamento andrebbero attinte da una grande varietà di fonti: fonti nazionali, regionali e internazionali; fonti pubbliche e non pubbliche; fonti ufficiali e non governative.

In primo luogo l'autorità preposta al rilascio della licenza dovrebbe prendere contatto a livello nazionale con le agenzie pubbliche che si occupano di ridurre il commercio illecito e lo sviamento, quali dogane, servizi di contrasto, giustizia, unità di intelligence, unità di informazione finanziaria e difesa. Dette agenzie potrebbero essere in possesso di informazioni sugli sviamenti, attribuiti a entità coinvolte in un'operazione. Taluni paesi, quali gli Stati Uniti d'America, pubblicano elenchi di entità condannate per aver violato la legislazione nazionale in materia di esportazione di armi. Ulteriori informazioni potrebbero essere in caso ottenute dalle missioni diplomatiche degli Stati membri. A livello dell'UE si dispone del sistema di notifica di rifiuto e altri sistemi per lo scambio di informazioni nel contesto COARM e del regolamento 258/2012.

Anche i membri dell'intesa di Wassenaar si impegnano a condividere migliori prassi e informazioni in materia di utenti finali ritenuti ad alto rischio per quanto concerne lo sviamento. Gli Stati membri dell'OSCE condividono migliori prassi in materia di controllo delle esportazioni, nonché documentazione sulla destinazione finale. Organizzazioni regionali in altre parti del mondo possono altresì fornire informazioni sullo sviamento. Fonti di informazioni utili a livello internazionale sono le relazioni dei gruppi di esperti che sostengono i Comitati delle sanzioni dell'ONU. Dette relazioni contengono informazioni dettagliate circa le violazioni degli embarghi sulle armi stabiliti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Possono altresì risultare utili lo scambio di informazioni nel contesto del Comitato istituito dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza e le pubblicazioni e le relazioni disponibili sui siti web dell'UNODA e dell'UNODC. Il sistema di INTERPOL per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS), finanziato dall'UE e disponibile in linea, comprende un modulo separato sulle statistiche e le relazioni relative alle armi da fuoco illegali. Tale modulo può generare relazioni specifiche e consente di analizzare informazioni nazionali relative a reati connessi alle armi da fuoco e al tracciamento delle stesse. Le autorità degli Stati membri dell'UE preposte al rilascio delle licenze potrebbero valutare la possibilità di richiedere l'accesso a tale modulo direttamente, attraverso il proprio Ufficio centrale nazionale (punto di contatto tra la polizia nazionale e INTERPOL), o indirettamente attraverso le autorità nazionali di contrasto. Per quanto concerne l'ambito non governativo, informazioni, banche dati e repertori, come ad esempio la banca dati iTrace finanziata dall'UE, pertinenti per la valutazione del rischio di sviamento e per l'applicazione del criterio 7 in generale sono offerti in linea da diversi organismi di ricerca, società e pubblicazioni.

L'allegato I della presente sezione contiene un elenco non esaustivo di pertinenti siti internet.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

7.3. ***Concetti chiave.*** Il criterio 7 si riferisce a un'ampia gamma di aspetti onnicomprensivi di cui occorre tener conto in ogni valutazione. Va ricordato che lo sviamento può iniziare a vari livelli, aver luogo durante il trasferimento verso un paese e all'interno di un paese o comportare la deviazione o il successivo trasferimento verso un paese e/o un'entità terzi "non autorizzati". Può riguardare il possesso (utente finale) e/o la funzione (destinazione finale).

Il criterio 7 recita:

"

Nel valutare l'impatto della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sul paese destinatario e il rischio che tale tecnologia o tali attrezzature possano essere sviate verso un utilizzatore finale non accettabile ... si tiene conto degli aspetti seguenti:

- a) legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di Nazioni Unite o di altre organizzazioni;*
- b) capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare la tecnologia o le attrezzature;*
- c) capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni;*
- d) rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le disposizioni in materia di riesportazione o di consenso preventivo di riesportazione che lo Stato membro esportatore ritenga opportuno imporre;*
- e) rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi;*
- f) rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato."*

a) *Legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di Nazioni Unite o di altre organizzazioni*

Tutti i paesi hanno il diritto all'autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, occorre valutare se l'importazione costituisca una risposta appropriata e proporzionata alla necessità del paese destinatario di difendersi, di garantire la sicurezza interna o di prestare assistenza ad iniziative di mantenimento della pace dell'ONU o di altre organizzazioni. A tale riguardo, si potrebbero prendere in considerazione le consuete esigenze militari e capacità tecnica del paese destinatario indicate da diverse fonti internazionali quali il registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite (UNROCA), l'annuario SIPRI o la valutazione annuale delle capacità militari (Military Balance) dell'Istituto internazionale di studi strategici (IISS).

È opportuno chiedersi:

- esiste una minaccia plausibile alla sicurezza a cui potrebbe far fronte l'importazione di tecnologia o attrezzature militari prevista?
- Le forze armate sono attrezzate per rispondere a detta minaccia?
- Quale sarà la destinazione delle attrezzature importate una volta cessata la partecipazione alle iniziative di mantenimento della pace dell'ONU o di altre organizzazioni?

b) *Capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare la tecnologia o le attrezzature militari.*

La capacità tecnica si riferisce alla capacità del paese destinatario di utilizzare efficacemente l'attrezzatura in questione, sia per quanto riguarda il materiale in sé che in termini di personale. Si riferisce anche al livello tecnologico del paese destinatario e alla sua capacità operativa nonché, in generale, al livello di prestazioni della sua attrezzatura.

Di conseguenza l'esame della compatibilità di un'esportazione di tecnologia o attrezzature militari con tale capacità tecnica dovrebbe tener conto dell'opportunità o meno di fornire al destinatario un'attrezzatura il cui grado di sensibilità o di sofisticazione è superiore ai mezzi tecnologici e alle esigenze operative del paese destinatario.

La "capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare l'attrezzatura" può essere un indicatore fondamentale dell'"esistenza di un rischio" di sviamento. Un'esportazione proposta che appaia tecnicamente o quantitativamente superiore a quanto è ragionevolmente possibile attendersi in fatto di impiego da parte del paese destinatario può indicare che nella pratica la destinazione finale prevista è un utente situato in un paese terzo. Questo concetto si applica in ugual misura a prodotti e sistemi completi o a componenti e parti di ricambio. Quando non vi sia una prova che il paese destinatario utilizza il sistema completo in questione, l'esportazione di componenti e parti di ricambio può essere una chiara indicazione di un intento diverso.

È opportuno chiedersi:

- l'esportazione proposta può essere considerata altamente tecnologica?
- In caso affermativo, il destinatario ha accesso a un adeguato supporto tecnico alla vendita, oppure effettua investimenti al riguardo?
- L'esportazione proposta collima con il profilo dello stato destinatario in termini di difesa?
- L'esportazione proposta è conforme, quantitativamente e qualitativamente, alla struttura operativa e alla capacità tecnica delle forze armate o delle forze di polizia dello Stato destinatario? Per le richieste di componenti o parti di ricambio, il paese destinatario è in grado di far funzionare il relativo sistema che incorpora tali elementi?

c) Capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni.

L'adesione dei paesi destinatari alle norme internazionali di controllo delle esportazioni può deporre a favore del fatto che sono contrari allo sviamento deliberato o casuale. È opportuno chiedersi:

- il paese destinatario è firmatario o membro di trattati, intese o regimi internazionali fondamentali di controllo delle esportazioni (ad es. Wassenaar, trattato sul commercio delle armi)?
- Il paese destinatario riferisce al registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite? Qualora non riferisse, perché?
- Il paese destinatario si è allineato sui principi della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio o di intese regionali analoghe?
- Il paese destinatario applica efficaci controlli sulle esportazioni e sui trasferimenti disciplinati da una legislazione dedicata sul controllo e da disposizioni per le licenze conformi alle norme internazionali?
- La gestione e la sicurezza delle scorte rispondono a standard sufficienti (cfr. accordi di standardizzazione (STANAG), norme internazionali sulle armi leggere e di piccolo calibro (ISACS) e orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (IATG))? Sono noti casi legati alla dispersione delle scorte nel paese dell'utente finale?
- Qual è il livello stimato di corruzione nel paese destinatario? Esistono strumenti giuridici e misure amministrative efficaci per prevenire e combattere la corruzione?

- Il paese destinatario si trova in prossimità di zone di conflitto o al suo interno si registrano tensioni o altri fattori che potrebbero ostacolare un'esecuzione soddisfacente delle sue disposizioni in materia di controllo delle esportazioni?
- Il paese di destinazione finale dichiarata ha precedenti di sviamento di armi, inclusa la riesportazione non autorizzata di attrezzatura in eccedenza verso paesi che destano preoccupazioni?

L'allegato I della presente sezione contiene un elenco non esaustivo di pertinenti siti internet.

d) Rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le disposizioni in materia di riesportazione o di consenso preventivo di riesportazione che lo Stato membro esportatore ritenga opportuno imporre.

L'autorità competente dovrebbe valutare l'attendibilità del destinatario specifico nonché, qualora note in fase di rilascio della licenza, la plausibilità e l'affidabilità dell'instradamento e della struttura commerciale previsti per l'operazione. Oltre all'utente finale, tra i possibili altri attori coinvolti in un'operazione figurano: intermediari, subappaltatori di intermediari, spedizionieri (aerei, marittimi, ferroviari, stradali, fluviali), finanziatori, compagnie assicurative, ecc. Il passato coinvolgimento di ciascuna di queste entità in casi di traffico illecito è un elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione del rischio.

Sebbene possano di per sé non essere oggetto di sviamento, i singoli prodotti potrebbero non di meno agevolare lo sviamento consentendo il ritrasferimento non autorizzato di armi dalle scorte esistenti. In particolare i fornitori potrebbero valutare misure atte a ridurre il rischio allorché i precedenti in materia di sviamento del paese destinatario o dell'utente finale suscitano preoccupazioni.

È opportuno chiedersi:

- le attrezzature sono destinate al governo o a una specifica società?
- L'instradamento suscita preoccupazioni, laddove noto o richiesto in fase di rilascio della licenza?
- La struttura commerciale suscita preoccupazioni (eventuale coinvolgimento di intermediari, distributori, ecc.), laddove nota o richiesta in fase di rilascio della licenza?
- Gli attori coinvolti nella struttura commerciale o nell'instradamento dell'operazione sono stati precedentemente condannati per traffico d'armi o per violazioni della legislazione in materia di esportazione di armi?

Se l'importatore è il governo:

- il governo/la branca governativa specifica è attendibile sotto questo aspetto?
- Il governo/la branca governativa specifica ha rispettato precedenti certificati di utente finale o altre disposizioni in tema di autorizzazione alla riesportazione?
- Vi sono ragioni di sospettare che il governo/la branca governativa specifica non è attendibile?

Se l'importatore è una società:

- è conosciuta?
- È autorizzata dal governo del paese destinatario?
- È stata coinvolta in passato in transazioni inaccettabili? È stata condannata per traffico di armi?

e) Rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi (necessità, in questo contesto, di prestare particolare attenzione alle attrezzature nel settore dell'antiterrorismo).

Nel valutare il rischio potenziale nel paese destinatario, l'autorità competente potrebbe porsi le seguenti domande:

- nel paese destinatario si segnalano attività terroristiche passate o presenti?
- Vi è la certezza o il sospetto di collegamenti con organizzazioni terroristiche (o anche con singoli terroristi) o ragione di sospettare che nel paese destinatario vi sono soggetti che partecipano al finanziamento del terrorismo?
- Vi sono altre ragioni di sospettare che le attrezzature possano essere riesportate o sviate verso organizzazioni terroristiche?

In caso di risposta affermativa a una o più delle domande summenzionate, occorre un esame più approfondito. Nel proseguire la valutazione del rischio l'autorità competente dovrebbe consultare fonti pubbliche e di altro tipo.

f) Rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato.

Quando gli Stati membri decidono in merito a una domanda di licenza di esportazione deve essere tenuto conto delle capacità del destinatario, sia statale che privato, di analizzare e sviare le tecnologie contenute nelle attrezzature militari che acquista.

Gli Stati membri saranno in grado di scambiare le pertinenti informazioni in vista di stabilire le capacità di un potenziale acquirente di attrezzature militari europee.

In questo contesto e particolarmente per le attrezzature che utilizzano tecnologie sensibili, devono essere tenuti presenti i seguenti fattori:

- la sensibilità e il livello di protezione delle tecnologie contenute nel sistema in considerazione della stima del livello di conoscenze del destinatario, e dell'evidente desiderio di quest'ultimo di acquisire tali tecnologie;
- la facilità d'analisi e di sviamento di dette tecnologie, sia per sviluppare attrezzature simili che per migliorare altri sistemi per mezzo delle tecnologie acquistate;
- le quantità esportate: l'acquisto di un numero apparentemente sottoestimato (o sovraestimato) di sottosistemi o attrezzature costituisce l'indice di una volontà di acquisizione di tecnologie;

- il comportamento passato del destinatario, quando quest'ultimo ha precedentemente acquistato sistemi che è stato in grado di esaminare per ottenere informazioni circa le tecnologie utilizzate negli stessi. In questo quadro gli Stati membri possono informarsi reciprocamente circa i casi di furto di tecnologia con cui hanno avuto a che fare.

Al fine di determinare questa compatibilità, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- il paese destinatario è dotato di un'infrastruttura militare che gli consenta di utilizzare efficacemente l'attrezzatura?
- Il livello tecnologico dell'attrezzatura richiesta è proporzionato alle esigenze espresse dal paese destinatario e alla sua capacità operativa?
- La manutenzione dell'attrezzatura analoga già in servizio è effettuata correttamente?
- Vi è un numero sufficiente di persone qualificate in grado di utilizzare l'attrezzatura e provvedere alla sua manutenzione? ⁶

7.4. **Giudizio conclusivo.** Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del rischio di cui ai precedenti punti e in seguito all'adozione di misure di mitigazione, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 7.

⁶ Ad esempio, gran parte degli ingegneri e dei tecnici del paese è già occupata nel settore militare? Nel settore civile vi è una carenza di ingegneri e tecnici che potrebbe essere aggravata da ulteriori assunzioni nel settore militare?

SITI INTERNET CONTENENTI FONTI DI INFORMAZIONI PERTINENTI

Commercio mondiale di armi

- Registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite - <http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx>
- Banca dati UN-COMTRADE - <http://comtrade.un.org/data/>

Fonti non governative:

- Banca dati SIPRI sui trasferimenti di armi - <http://www.sipri.org/databases/armstransfers>

Embarghi sulle armi

- Unione europea - Misure restrittive (sanzioni) in vigore - http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
- Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza - Relazioni dei gruppi di esperti - <http://www.un.org/sc/committees/>

Fonti non governative:

- Banca dati SIPRI sugli embarghi delle armi - <http://www.sipri.org/databases/embargoes>

Terrorismo

- Lotta dell'UE al terrorismo - <http://www.consilium.europa.eu/policies/fight-against-terrorism?lang=it>
- Comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza dell'ONU - <http://www.un.org/en/sc/ctc>

Migliori prassi e norme

- Orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni - <http://www.un.org/disarmament/convarms/ammunition/IATG/>
- Studio sullo sviluppo di un quadro per perfezionare i sistemi di controllo della destinazione finale e dell'utente finale

<http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/OccasionalPapers/PDF/OP21.pdf>

- Norme internazionali sulle armi leggere e di piccolo calibro - <http://www.smallarmsstandards.org/isacs/>
- Manuale delle migliori prassi relative alle armi leggere e di piccolo calibro - <http://www.osce.org/fsc/13616>
- Intesa di Wassenaar - <http://www.wassenaar.org/>

Sviamento e traffico

- Commissione europea, DG Affari interni (Home) - Iniziativa sul traffico di armi da fuoco - http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms/index_en.htm
- Comitati delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite- Relazioni dei gruppi di esperti - <http://www.un.org/sc/committees/>
- Banca dati iArms dell'Interpol - accesso al modulo sulle statistiche e le relazioni per il tramite dell'Ufficio centrale nazionale - <http://www.interpol.int/Crime-areas/Firearms/INTERPOL-Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS>
- USA - Elenco di entità condannate per violazioni della legislazione in materia di esportazione di armi - <http://pmdrtc.state.gov/compliance/debar.html>
- Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine - studio sul traffico di armi da fuoco
- <http://www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/global-firearms-trafficking-study.html>

Fonti non governative:

- Conflict Armament Research - <http://www.conflictarm.com/>
- iTrace - Banca dati relativa ad armi e munizioni oggetto di sviamento - <https://itrace.conflictarm.com/>
- Istituto di ricerca sulla pace di Oslo (PRIO) – NISAT - <http://nisat.prio.org/Document-Library/Region/>
- Insight Crime <http://www.insightcrime.org/investigations/gunrunners>

Corruzione

- Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine - <http://www.unodc.org/unodc/corruption>

Fonti non governative:

- Corruption Watch - <http://www.cw-uk.org/>
- Global Integrity Report - www.globalintegrity.org
- Transparency International - <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>
- Transparency International – government defence anti-corruption index - <http://government.defenceindex.org/>
- Transparency International - <http://www.ti-defence.org/>
- U4 Anti-Corruption Resource Centre - <http://www.u4.no/>

Di carattere generale

- Trattato sul commercio delle armi - <http://www.un.org/disarmament/ATT>
- Gruppo Australia - <http://www.australiagroup.net/en/index.html>
- Politica dell'UE in materia di controllo delle esportazioni di armi - http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_en.htm
- Codice di condotta internazionale contro la proliferazione dei missili balistici - <http://www.hcoc.at/>
- Regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) - <http://www.mtcr.info>
- OSCE/Controllo delle armi - <http://www.osce.org/what/arms-control>
- Gruppo dei fornitori nucleari - <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>
- Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo - <http://www.un.org/disarmament/>
- Programma d'azione delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro – www.poa-iss.org
- Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo/UNIDIR - www.unidir.org
- Intesa di Wassenaar - <http://www.wassenaar.org/>

Fonti non governative:

- Armed violence monitor: www.avrmonitor.org
- Associazione europea delle industrie aerospaziali e della difesa - <http://www.asd-europe.org/>
- Centro internazionale di Bonn per la riconversione (BICC) – Banca dati sulla valutazione dell'esportazione di armi - <http://www.ruestungsexport.info/>
- Defense Industry Daily - <http://www.defenseindustrydaily.com/>
- Consorzio dell'UE per la non proliferazione - <http://www.nonproliferation.eu/>
- Federation of European Defence Technology Associations - <http://www.fedta.eu/home>
- Fondation pour la Recherche Stratégique - <http://www.frstrategie.org/>
- Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Securite (GRIP) - <http://www.grip.org>
- Gunpolicy - <http://www.gunpolicy.org/>
- Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung - <http://www.hsfk.de/>
- Rete internazionale di azione sulle armi leggere (IANSA) - <http://www.iansa.org>
- Istituto internazionale di studi strategici - <http://www.iiss.org/>
- International Peace Information Service (IPIS) - <http://www.ipisresearch.be/?&lang=en>
- Sezione "Defence" della Jane's - <http://www.janes.com>
- Small Arms Survey - www.smallarmssurvey.org
- Saferworld - www.saferworld.org.uk
- Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (SIPRI) - www.sipri.org
- Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) - <http://www.seesac.org/>

Come applicare il criterio 8

8.1. La posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di tecnologia o attrezzature militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e ai prodotti a duplice uso specificati all'articolo 6 della posizione comune. Pertanto il criterio 8 si applica a priori, senza distinzioni, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari. Tuttavia, poiché il criterio 8 stabilisce un nesso con lo sviluppo sostenibile⁷ del paese destinatario, occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di armi verso i paesi in via di sviluppo. Tale criterio sembrerebbe applicarsi unicamente se l'utente finale dichiarato è un governo o un altro ente del settore pubblico, perché solo nel caso di questi utenti finali potrebbe verificarsi che le scarse risorse siano sottratte alle spese sociali o di altro tipo. **L'allegato A** esemplifica un sistema di "filtri" in due fasi inteso ad aiutare gli Stati membri a stabilire quali domande di licenza d'esportazione debbano essere valutate rispetto al criterio 8. Nella fase 1 vengono identificate le esigenze di sviluppo a livello di paese, mentre la fase 2 serve a stabilire se il valore finanziario della domanda di licenza sia significativo per il paese destinatario.

⁷ Degli obiettivi di sviluppo del Millennio fanno parte lo sviluppo sostenibile e progressi verso la realizzazione degli obiettivi in materia di povertà, istruzione, parità di genere, mortalità infantile, salute materna, HIV/AIDS ed altre malattie, ambiente e partenariato per lo sviluppo globale.

8.2. **Fonti di informazioni.** Se il sistema di filtro di cui al punto 8.1 indica che è necessaria un'ulteriore analisi, **l'allegato B** elenca una serie di indicatori socioeconomici che gli Stati membri devono prendere in considerazione. Per ciascun indicatore è fornita una fonte di informazioni. Le prestazioni del paese destinatario rispetto ad uno o più di tali indicatori non dovrebbero di per sé determinare l'esito delle decisioni degli Stati membri in materia di licenze⁸. Tali dati dovrebbero piuttosto servire a costituire una base di elementi probanti che contribuiranno al processo decisionale. Ai punti da 8.3. a 8.10. sono illustrati gli elementi del criterio 8 che richiedono un'ulteriore riflessione.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

8.3. Il criterio 8 menziona una serie di questioni di vasta portata e di natura globale di cui si dovrebbe tener conto in ogni valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

*Compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la **capacità tecnica e economica** del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro **legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa** con una **diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.***

⁸ Il COARM discuterà almeno su base annua le decisioni in materia di licenze pertinenti al criterio 8 per approfondire maggiormente la conoscenza collettiva sull'applicazione del criterio.

*Gli Stati membri valutano, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni unite, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario. In questo contesto esaminano i livelli relativi di **spesa nel settore militare e in quello sociale** di detto paese, tenendo conto anche di eventuali **aiuti dell'Unione europea o di aiuti bilaterali**.*

Capacità tecnica ed economica

8.4a **La capacità economica** si riferisce all'impatto dell'importazione di tecnologia o attrezzature militari sulla disponibilità di risorse finanziarie ed economiche del paese destinatario per altri fini nel brevissimo, medio e lungo periodo. A tale proposito gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione quanto segue:

- le spese in conto capitale per l'acquisto di tecnologia o attrezzature militari ed i probabili costi del ciclo di vita per il funzionamento (ad es. sistemi ed attrezzature ausiliari), la formazione e la manutenzione ad esse relativi che ne scaturiranno;

- se le armi in questione integrino o sostituiscano capacità esistenti e, ove opportuno, i probabili risparmi nei costi d'esercizio dei vecchi sistemi;
- le modalità di finanziamento dell'importazione in questione da parte del paese destinatario⁹ e le eventuali ripercussioni sul debito estero e sulla situazione della bilancia dei pagamenti del paese.

8.4b **La capacità tecnica** si riferisce alla capacità del paese destinatario di utilizzare efficacemente l'attrezzatura in questione, sia per quanto riguarda il materiale in sé che in termini di personale. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero porsi i seguenti quesiti:

- il paese destinatario è dotato di un'infrastruttura militare che gli consenta di utilizzare efficacemente l'attrezzatura?
- La manutenzione dell'attrezzatura analoga già in servizio è effettuata correttamente?
- Vi è un numero sufficiente di persone qualificate in grado di utilizzare l'attrezzatura e provvedere alla sua manutenzione? ¹⁰

⁹ È necessario prendere in considerazione tale aspetto, in quanto le forme di pagamento potrebbero avere effetti dannosi sia a livello macroeconomico che in termini di sviluppo sostenibile. Una transazione effettuata mediante pagamento in contanti, ad esempio, potrebbe seriamente esaurire le riserve valutarie del paese, rendendo impossibile qualsiasi sistema di sicurezza della gestione dei tassi di cambio, e altresì produrre effetti negativi a breve sulla bilancia dei pagamenti. In caso di transazione a credito (di qualsiasi forma), l'acquisto graverà ulteriormente sull'onere totale del debito del paese destinatario, che potrebbe già aver raggiunto livelli insostenibili.

¹⁰ Ad esempio, gran parte degli ingegneri e dei tecnici del paese è già occupata nel settore militare? Nel settore civile vi è una carenza di ingegneri e tecnici che potrebbe essere aggravata da ulteriori assunzioni nel settore militare?

Legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa

8.5. Tutti i paesi hanno il diritto all'autodifesa ai sensi della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia occorre valutare se l'importazione sia una risposta adeguata e proporzionata all'esigenza del paese destinatario di difendersi, garantire la sicurezza nazionale e fornire assistenza in operazioni internazionali di carattere umanitario e di mantenimento della pace. Si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- esiste una minaccia plausibile alla sicurezza a cui potrebbe far fronte l'importazione di tecnologia o attrezzature militari prevista?
- Le forze armate sono attrezzate per rispondere a detta minaccia?
- La prevista importazione è una priorità plausibile tenuto conto della minaccia globale?

Diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti

8.6. Occorre stabilire cosa costituisca una "diversione minima" tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero considerare anche i seguenti quesiti:

- la spesa è conforme alla strategia di riduzione della povertà del paese destinatario o ai programmi sostenuti dalle istituzioni finanziarie internazionali (IFI)?

- Quali sono i livelli di spesa militare nel paese destinatario? Sono aumentati nel corso degli ultimi cinque anni?
- Qual è il grado di trasparenza delle spese e dell'approvvigionamento militari nel settore pubblico? Quali sono le possibilità di partecipazione democratica e pubblica nell'elaborazione del bilancio dello Stato? Altre questioni di governance sono pertinenti?
- Il finanziamento delle spese militari segue un'impostazione chiara e coerente? La politica di difesa è chiaramente definita e le esigenze legittime del paese in materia di sicurezza sono specificate con chiarezza?
- Sono disponibili sistemi militari aventi un rapporto costi/benefici più favorevole?
- Gli appalti nel settore della difesa sono protetti da pratiche e/o programmi governativi anticorruzione? Vi sono indizi di corruzione relativi all'esportazione proposta?

Livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale

8.7. Per stabilire se l'acquisto possa provocare una sostanziale distorsione del livello relativo di spesa nel settore militare rispetto a quella nel settore sociale, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i seguenti quesiti:

- qual è il livello relativo di spesa militare del paese destinatario rispetto alla spesa nel settore della sanità e dell'istruzione?
- Che percentuale del prodotto interno lordo (PIL) rappresenta la spesa militare del paese destinatario?

- Nel corso degli ultimi cinque anni si è osservata una tendenza al rialzo nel rapporto tra la spesa militare e la spesa per sanità e istruzione e il PIL?
- Se il paese ha livelli di spese militari elevati, parte di esse "nascondono" forme di spesa sociale (ad es. nelle società altamente militarizzate il settore militare può fornire ospedali, prestazioni di carattere sociale, ecc.)?
- Il paese ha livelli considerevoli di spese militari "fuori bilancio" (vale a dire, vi è una parte significativa della spesa militare che esula dai normali processi di documentabilità e controllo del bilancio)?

Flusso degli aiuti

8.8. Gli Stati membri dovrebbero tener conto del livello dei flussi degli aiuti al paese importatore e della loro fungibilità potenziale¹¹.

- Il paese è fortemente dipendente dagli aiuti, sia multilaterali sia dell'UE e bilaterali?
- Come è quantificabile la dipendenza del paese dagli aiuti rispetto al reddito nazionale lordo?

¹¹ La fungibilità si riferisce al potenziale sviamento dei flussi degli aiuti verso spese militari inopportune.

Impatto cumulativo


8.9. L'impatto cumulativo delle importazioni di armi sull'economia del paese destinatario può essere valutato solo in riferimento alle esportazioni provenienti da tutte le fonti, ma non sono generalmente disponibili cifre precise. I singoli Stati membri potrebbero tener conto dell'impatto cumulativo delle loro esportazioni di armi verso un determinato paese destinatario, incluse le domande di licenza recenti e previste. Potrebbero altresì tener conto delle informazioni disponibili sulle esportazioni, già in corso o pianificate, provenienti da altri Stati membri dell'UE e da altri Stati fornitori. Fonti potenziali di informazioni sono, fra le altre, la relazione annuale dell'UE, le relazioni nazionali annuali degli Stati membri, l'intesa di Wassenaar, il registro delle armi delle Nazioni Unite e le relazioni annuali dell'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma.

8.10. I dati relativi alle esportazioni cumulative di armi possono essere utilizzati per valutare in modo più accurato:

- le tendenze passate, presenti e prevedibili delle spese militari di un paese destinatario ed il modo in cui verrebbero influenzate dall'esportazione prospettata;
- le tendenze della spesa militare, espresse in percentuale rispetto al reddito del paese destinatario e alla sua spesa sociale.

8.11. **Giudizio conclusivo.** Sulla base dei dati e della valutazione degli elementi critici di cui ai punti da 8.3. a 8.10, gli Stati membri potranno giudicare se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario.

Per decidere inizialmente se una domanda di licenza di esportazione debba essere esaminata in base al criterio 8, gli Stati membri dovranno considerare il livello di sviluppo del paese destinatario ed il valore finanziario dell'esportazione prospettata. Lo schema seguente dovrebbe aiutare gli Stati membri a decidere in merito:



ULTERIORI ANALISI NECESSARIE SULLA BASE DEI QUESITI E DELLE QUESTIONI DI CUI AI PUNTI DA 8.3 A 8.10 E SECONDO DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI

La valutazione globale presterà particolare attenzione alla situazione della sicurezza nel paese destinatario nonché alla rilevanza degli elementi specifici dell'operazione di esame (per es. il tipo di attrezzatura (offensiva/difensiva/per la sorveglianza territoriale e il controllo delle frontiere), il tipo di utente finale (polizia, forze armate), costi di manutenzione e operativi durante tutto il ciclo di vita, ecc.)

Allegato B (del capitolo 2, sezione 8)

Gli Stati membri potrebbero esaminare vari indicatori socioeconomici relativi ai paesi destinatari, elencati in appresso assieme alle fonti dei dati, e il loro andamento negli ultimi anni.

Indicatore	Fonti dei dati
Livello della spesa militare in relazione alla spesa pubblica nei settori della sanità e dell'istruzione	Military Balance IISS, SIPRI, relazioni per paese BM/FMI, WDI
Spesa militare in percentuale rispetto al prodotto interno lordo (PIL)	Military Balance IISS, SIPRI, relazioni per paese BM/FMI, WDI
Dipendenza dagli aiuti come percentuale del reddito nazionale lordo	WDI
Sostenibilità di bilancio	WDI, WDR, relazioni per paese IFI

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

IFI : IFI Watchnet (rete di monitoraggio delle istituzioni finanziarie internazionali)

IISS : Istituto internazionale di studi strategici

FMI : Fondo monetario internazionale

SIPRI: Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma

Indicatore	Fonti dei dati
Sostenibilità del debito	BM/FMI, incluse le relazioni per paese
Prestazioni rispetto agli obiettivi di sviluppo del Millennio (post 2005)	UNDP, rapporto sullo sviluppo umano
Aspetti attinenti alla governance	Banca mondiale (segnatamente indicatori mondiali della governance, valutazione del quadro politico e istituzionale nazionale e dati sul reddito) ¹²

(UNDP). Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

BM : Banca mondiale

WDI : Indicatori dello sviluppo mondiale

WDR: Rapporti sullo sviluppo mondiale

¹² <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp>(indicatori mondiali della governance); <http://www.worldbank.org/ida/IRAI-2011.html> (valutazione del quadro politico e istituzionale nazionale) e <http://data.worldbank.org/indicator/GC.REV.XGRT.GD.ZS/countries>(dati sul reddito).

ELENCO DELLE FONTI (SITI WEB)

IFI : <http://www.ifitransparency.org>

IISS : <http://www.iiss.org>

FMI : <http://www.imf.org>

SIPRI: <http://www.sipri.org>

(UNDP). <http://www.undp.org.in>

BM : [BM: http://www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

WDI : <http://data.worldbank.org/products/wdi>

WDR: <http://econ.worldbank.org/wdr>

Sezione 1: Requisiti per la trasmissione di informazioni destinate alla relazione annuale dell'UE

1.1. L'articolo 8 della posizione comune recita:

“1. Ciascuno Stato membro trasmette in via riservata agli altri Stati membri una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune.

2. Una relazione annuale dell'UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio e pubblicata nella serie "C" della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile, e che fornisce informazioni destinate alla relazione annuale dell'UE in merito all'attuazione della presente posizione comune, come disposto nel manuale per l'uso.”

1.2. Ogni Stato membro fornisce ogni anno al SEAE le informazioni in appresso. I dati contraddistinti da * non saranno pubblicati direttamente nella relazione annuale dell'UE, ma aggregati secondo le modalità che saranno concordate dagli Stati membri:

- a) numero di licenze di esportazione concesse per destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune (se disponibile);
- b) valore delle licenze di esportazione concesse per destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune (se disponibile);
- c) valore delle esportazioni effettive per destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune (se disponibile);
- d) numero di decisioni di rifiuto emesse per destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune *;
- e) numero di volte in cui è stato applicato ciascun criterio della posizione comune per destinazione, suddiviso per categoria dell'elenco comune *;
- f) numero di consultazioni avviate;
- g) numero di consultazioni ricevute;
- h) indirizzo del sito web nazionale in cui è disponibile la relazione annuale sulle esportazioni di armi.

1.3. Se gli Stati membri fanno ricorso a licenze aperte, forniscono le suddette informazioni nella maggior misura possibile.

- 1.1. Nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE si configura quale impegno politico. L'ultima versione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è consultabile sul sito Web del SEAE:

http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_it.htm

- 1.2. L'elenco sarà aggiornato al fine di tenere conto delle modifiche apportate agli elenchi internazionali pertinenti e di integrare le eventuali modifiche concordate dagli Stati membri.

- 1.1. Le istruzioni relative a notifiche di rifiuto e consultazioni sono pubblicate e aggiornate regolarmente sul sistema in linea del COARM.